Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 151

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 4 giugno 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Annuo | con | supplementi | ordinari | L. 68.000 |
| Semestrale | » | » | » | » 36.000 |
| Annuo | senza | supplementi | ordinari | L. 52.000 |
| Semestrale | » | » | » | » 28.000 |

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
*Fascicoli di annate arretrate: il doppio.*

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI



### REGIONI

#### Regione Emilia-Romagna



#### Regione Sardegna



#### Regione Lombardia

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1980.

**Iscrizione dei dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nel quale è prevista la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo oltre quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo;

Considerato che l'attività svolta dai dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi presenta caratteristiche simili a quella svolta dagli sceneggiatori, la cui categoria è stata inclusa tra quelle assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1971;

Ravvisata la necessità di estendere ai dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il punto 4) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente:

4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1980

PERTINI

FOSCHI

(5250)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1980.

**Termini e modalità di deposito e pubblicazione dei bilanci relativi all'anno 1978 e presentazione delle domande di partecipazione alle provvidenze per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979 per le imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167;

Considerata la necessità di stabilire per le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie nazionali di stampa i termini e le modalità di deposito e pubblicazione dei bilanci relativi all'anno 1978 e di presentazione delle domande di partecipazione alle provvidenze disposte per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979 dagli articoli 9, 10 e 13 del decreto-legge citato;

Sentita la commissione tecnica per l'editoria nella seduta del 23 maggio 1980;

Decreta:

Art. 1.

Il deposito dei bilanci relativi all'anno 1978 presso la commissione tecnica dell'editoria di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, da parte delle imprese editrici di giornali quotidiani deve essere effettuato entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. I bilanci dovranno essere redatti secondo il modello stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976. I bilanci dovranno essere altresì redatti secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167 e ad essi dovranno essere allegati i dati statistici e le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 dello stesso decreto-legge.

Entro i trenta giorni successivi al termine stabilito per la presentazione dei bilanci a norma del precedente comma, ogni testata dovrà pubblicare il conto economico ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'impresa editrice relativi all'esercizio dell'anno 1978 e conformi al bilancio depositato.

Il deposito dei bilanci relativi all'anno 1978 presso il registro di cui all'art. 8 della legge 6 giugno 1975 n. 172 e la pubblicazione degli stessi effettuati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, sono validi ai fini del presente decreto purché i bilanci stessi siano stati redatti secondo il modello stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1976. Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo i bilanci stessi dovranno essere integrati con il deposito dei dati statistici e con le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, le agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, dovranno depositare il proprio bilancio redatto sulla base delle proprie risultanze amministrative e contabili. Si applica ai bilanci delle imprese editrici di agenzie di stampa quanto disposto dal terzo comma del presente articolo.

Ai fini del deposito i bilanci dovranno essere redatti in bollo.

Art. 2.

Le imprese editrici di giornali periodici e riviste — ad eccezione di quelle indicate nell'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167 — che da almeno un anno abbiano alle loro dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno per ciascuna testata, devono effettuare il deposito dei bilanci relativi all'anno 1978 presso la commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, 00187 Roma, entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I bilanci dovranno essere redatti secondo il modello stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976. I bilanci dovranno essere altresì redatti secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167 e ad essi dovranno essere allegati i dati statistici di cui all'allegato *A* — compilati in modo da evidenziare quanto può riferirsi ai periodici — e le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 dello stesso decreto-legge.

Il deposito dei bilanci relativi all'anno 1978 presso il registro di cui all'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e la pubblicazione degli stessi effettuata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, sono valide ai fini del presente decreto purché i bilanci stessi siano stati redatti secondo il modello stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1976. Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo i bilanci stessi dovranno essere integrati con il deposito dei dati statistici e con le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

Entro, i trenta giorni successivi ai termini stabiliti per il deposito dei bilanci, ogni testata dovrà pubblicare il conto economico ad essa relativo unitamente allo stato patrimoniale dell'impresa editrice conformi ai bilanci depositati. Per le testate che non pubblichino alcun numero nel termine di trenta giorni dal deposito dei bilanci la pubblicazione degli stessi dovrà essere effettuata nel primo numero utile successivamente edito.

Ai fini del deposito i bilanci devono essere redatti in bollo.

Art. 3.

Le imprese editrici di giornali periodici e riviste che non abbiano da almeno un anno alle proprie dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno per ciascuna testata, sono tenute, per poter accedere alle provvidenze di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, a depositare presso la commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, 00187 Roma, i bilanci relativi all'anno 1978 entro la data di presentazione delle domande di partecipazione alle suddette provvidenze.

Detti bilanci debbono essere redatti in bollo, sulla base delle risultanze amministrative e contabili.

Art. 4.

Le imprese editrici di giornali quotidiani che intendono beneficiare delle integrazioni sul prezzo della carta previste dall'art. 9 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, per i periodi 1° luglio 1978-31 dicembre 1978 e 1° gennaio 1979-30 giugno 1979, devono inviare, a mezzo raccomandata postale, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto domanda a firma del legale rappresentante alla commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, 00187 Roma.

La domanda dovrà:

essere redatta in bollo;

contenere l'indicazione della testata del giornale quotidiano cui si riferisce;

indicare le modalità di pagamento prescelte;

indicare il numero di codice fiscale e di partita IVA;

contenere la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto agli obblighi di cui all'art. 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167;

contenere la dichiarazione che l'impresa editrice ha già presentato domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, assolvendo agli obblighi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980 n. 167.

Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla domanda, fornire i dati utili al calcolo delle integrazioni, relativi alla tiratura, ai numeri pubblicati, alle pagine stampate, alla percentuale del contenuto pubblicitario, al formato del giornale, al numero medio di pagine per copia, alle giacenze, acquisti e consumi di carta. La percentuale di contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata tenendo conto che per pubblicità si intende ogni testo pubblicato a pagamento.

Per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979, nel caso di giornali quotidiani che pubblichino più edizioni giornaliere, è data facoltà alle imprese editrici di comunicare i dati relativi al numero medio di pagine per copia e alle percentuali pubblicitarie, riferendosi ai dati dell'edizione principale (cioè a quella a maggiore tiratura) e attribuendoli all'intera tiratura.

I moduli sui quali riportare tutte le suddette dichiarazioni potranno essere ritirati presso la segreteria della commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, Roma, ovvero presso l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, viale Regina Margherita, 270, Roma.

Le imprese editrici dovranno inoltre tenere a disposizione della commissione tecnica per l'editoria la collezione completa di tutte le edizioni del giornale relative ai periodi per i quali richiedono le integrazioni sul prezzo della carta.

Copia della domanda e delle dichiarazioni ad essa allegate dovranno essere inviate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Le domande trasmesse oltre la data di cui al primo comma del presente articolo verranno prese in esame dalla commissione tecnica per l'editoria solo dopo che la medesima avrà ultimato l'esame delle domande trasmesse nei termini.

Art. 5.

Le imprese editrici di giornali periodici che intendono beneficiare delle integrazioni sul prezzo della carta previste dall'art. 10 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, per i periodi 1° luglio 1978-31 dicembre 1978 e 1° gennaio 1979-30 giugno 1979, devono inviare a mezzo raccomandata postale, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, domanda, a firma del legale rappresentante, alla commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, 00187 Roma.

La domanda dovrà:

essere redatta in bollo;

contenere l'indicazione del periodico cui si riferisce;

indicare le modalità di pagamento prescelte;

indicare il numero di codice fiscale e di partita IVA;

contenere la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto agli obblighi di cui all'art. 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167;

contenere la dichiarazione che l'impresa editrice ha già presentato domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, assolvendo agli obblighi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla domanda, fornire i dati utili al calcolo delle integrazioni, relativi alla periodicità, ai consumi mensili di carta dell'intero testo e del testo pubblicitario, alla percentuale di contenuto pubblicitario nel periodo semestrale, al prezzo di vendita, alla tiratura di ogni singolo numero, ai numeri pubblicati. Gli acquisti di carta non prenotata tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dovranno essere documentati allegando in fotocopia firmata per autentica dal legale rappresentante dell'impresa editrice, le fatture di acquisto della carta e le fatture di stampa accompagnate da una dichiarazione dello stampatore relativa agli acquisti di carta utilizzata per la stampa del periodico e da esso fatturati all'editore. Le importazioni di carta dovranno altresì essere documentate con l'invio di copia firmata per autentica delle bolle doganali corredate delle fatture.

Ai fini delle integrazioni, gli inserti o i supplementi sono valutabili solo se non hanno autonoma destinazione commerciale e se, nel caso in cui non siano spillati o legati con il resto del periodico, rechino la dizione « supplemento (o simile) al numero... del periodico... ».

La percentuale del contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata tenendo conto che per pubblicità si intende ogni testo pubblicato a pagamento.

I moduli sui quali riportare tutte le dichiarazioni da allegare alla domanda dovranno essere ritirati presso la segreteria della commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, Roma, ovvero presso l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, viale Regina Margherita, 270, Roma.

Le imprese editrici dovranno, inoltre, tenere a disposizione della commissione tecnica per l'editoria, la collezione completa del periodico relativa al periodo per il quale richiedono le integrazioni sul prezzo della carta. I periodici che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento di pubblicazione avente contenuto politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale da parte delle commissioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1951 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959 dovranno inviare la collezione suddetta in allegato alla domanda.

Copia della domanda, e delle dichiarazioni ad essa allegate dovranno essere inviate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Le domande trasmesse oltre la data di cui al primo comma del presente articolo verranno prese in esame dalla commissione tecnica per l'editoria solo dopo che la medesima avrà ultimato l'esame delle domande trasmesse nei termini.

Art. 6.

Le imprese editrici delle agenzie nazionali di stampa di cui al secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, devono, ai fini della partecipazione alla corresponsione dei contributi previsti, per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979, dal primo comma del citato art. 13, inviare, a mezzo di raccomandata postale, domanda, a firma del legale rappresentante, alla commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

La domanda dovrà:

essere redatta in bollo;

contenere l'indicazione dell'agenzia nazionale di stampa cui si riferisce;

indicare le modalità di pagamento prescelte;

indicare il numero di codice fiscale e di partita IVA;

contenere la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167;

contenere la dichiarazione che l'impresa editrice ha già presentato domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, assolvendo agli obblighi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

Le imprese editrici dovranno, inoltre, allegare alla domanda dichiarazioni relative al numero dei giornalisti professionisti con regolare rapporto di lavoro stipulato in conformità dell'art. 1 del contratto nazionale giornalistico, risultante dal libro matricola e iscritti all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti « G. Amendola », al numero dei lavoratori poligrafici con regolare rapporto di lavoro risultante dal libro matricola e iscritti al fondo di previdenza « F. Casella »; il numero e la denominazione dei giornali quotidiani collegati per telescrivente con canali concessi in esclusiva distinti per regione; la media giornaliera delle ore di trasmissione nel periodo considerato; il numero delle reti utilizzate; il numero dei giorni in cui le ore di trasmissione sono state pari a dodici e il numero dei giorni in cui le ore di trasmissione sono state superiori a dodici; il titolo, la periodicità e le uscite complessive dei notiziari specializzati editi distinti dai lanci ordinari e straordinari dei bollettini.

Le imprese editrici dovranno inoltre:

allegare un documento rilasciato dall'I.N.P.G.I. comprovante il numero dei giornalisti professionisti iscritti per il versamento dei relativi contributi ed indicante la data dell'iscrizione stessa;

allegare un documento rilasciato dal fondo di previdenza « F. Casella » comprovante il numero dei lavoratori poligrafici iscritti per il versamento dei relativi contributi ed indicante la data dell'iscrizione stessa;

allegare una dichiarazione dell'impresa editrice che specifichi i nomi dei suindicati giornalisti professionisti e lavoratori poligrafici, la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della eventuale cessazione dello stesso;

allegare l'attestazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comprovante l'esistenza dei collegamenti per telescrivente con canale concesso in esclusiva con i giornali quotidiani indicati e la data delle relative concessioni.

Le singole agenzie sono tenute a conservare, per eventuali controlli da parte della commissione tecnica per l'editoria, i bollettini trasmessi nelle varie reti nel periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979.

I moduli sui quali riportare tutte le suddette dichiarazioni potranno essere ritirati presso la segreteria della commissione tecnica per l'editoria, via Boncompagni, 15, Roma, ovvero presso l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, viale Regina Margherita, 270, Roma.

Copia della domanda e delle dichiarazioni ad essa allegate dovranno essere inviate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 7.

Restano validi gli adempimenti effettuati dalle imprese editrici ai sensi del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, e secondo le modalità previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1980, 26 marzo 1980, 9 aprile 1980 e dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 14 aprile 1980.

Roma, addì 25 maggio 1980

*p. Il Presidente*: BRESSANI

(5316)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

**Modificazioni ai criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1980.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1979, con il quale sono stati determinati i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1980, in base all'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, sostitutivo dell'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, che ha sostituito l'anzidetto art. 2 della legge n. 160 del 1976;

Ritenuta la necessità di integrare il citato decreto ministeriale 29 dicembre 1979 in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge n. 146 del 1980;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — Ai controlli globali a sorteggio previsti dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sostitutivo dell'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, procedono, per l'anno 1980, la guardia di finanza e i nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dallo stesso articolo, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. — I sorteggi saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

*a*) soggetti che hanno presentato dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1978 secondo il regime normale, dalle quali la differenza tra l'IVA dovuta e quella ammessa in detrazioni risulta inferiore al valore medio nazionale, calcolato sul gruppo di contribuenti che appartengono alla stessa categoria di attività ed alla stessa classe di volume di affari, di totale acquisti ed importazioni e di vendite non imponibili. Il raggruppamento per categoria di attività sarà effettuato tenendo conto dei primi due caratteri della tabella dei codici di attività allegata alle dichiarazioni IVA per lo stesso anno; il raggruppamento per classe d'importo sarà effettuato secondo la seguente ripartizione:

volume d'affari: fino a 5 milioni; oltre 5 e fino a 20 milioni; oltre 20 e fino a 100 milioni; oltre 100 e fino a 1.000 milioni; oltre 1.000 milioni;

acquisti ed importazioni: fino a 3,5 milioni; oltre 3,5 milioni e fino a 13,5 milioni; oltre 13,5 e fino a 65 milioni; oltre 65 e fino a 650 milioni; oltre 650 milioni;

vendite non imponibili: fino a 1 milione; oltre 1 e fino a 3,5 milioni; oltre 3,5 milioni e fino a 18 milioni; oltre 18 e fino a 180 milioni; oltre 180 milioni;

*b*) persone fisiche titolari di redditi da lavoro non dipendenti relativi all'anno d'imposta 1977, derivanti da attività esercitate in uno dei seguenti settori:

petrolio greggio, gas naturali e prodotti petroliferi raffinati;

prodotti tessili (sintetici e naturali) ed abbigliamenti;

tabacchi lavorati;

costruzioni ed opere pubbliche;

trasporti aerei, marittimi, fluviali e lacuali;

comunicazioni;

istituti di credito speciale, imprese finanziarie e di gestione esattoriale;

assicurazioni,

ovvero derivanti dall'esercizio delle seguenti professioni:

medici e psicologi;

avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notai;

commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati;

agenti di borsa e assimilati;

altre attività professionali non altrimenti classificate.

L'individuazione dei soggetti di cui alle categorie indicate nella presente lettera viene effettuata sulla base dei codici di attività previsti dal mod. 740 relativo allo anno d'imposta 1977;

*c*) soggetti presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

*d*) persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione che per l'anno 1977 non abbiano indicato nel mod. 740 alcun codice di attività ovvero ne abbiano indicato uno diverso da quelli previsti dal mod. 740 medesimo.

Art. 3. — I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia, ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso secondo che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

cat. *a*) 45%;
cat. *b*) 40%;
cat. *c*) 10%;
cat. *d*) 5%.

I controlli da effettuare nell'ambito di ciascuna provincia saranno eseguiti dalla guardia di finanza e da nuclei misti in relazione alle rispettive capacità operative. La ripartizione, fra guardia di finanza e nuclei misti, dei soggetti sorteggiati per ciascuna provincia avverrà mediante sorteggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

*Il Ministro*: REVIGLIO

(5360)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

**Corso dei cambi del 30 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 839,05 | 839,05 | 839,15 | 839,05 | 839 — | — | 838,95 | 839,05 | 839,05 | 839,35 |
| Dollaro canadese . | 723,25 | 723,25 | 723 — | 723,25 | 723 — | — | 722,85 | 723,25 | 723,25 | 723,25 |
| Marco germanico . | 469,98 | 469,98 | 470,10 | 469,98 | 469,85 | — | 469,91 | 469,98 | 469,98 | 469,98 |
| Fiorino olandese . | 427,58 | 427,58 | 427,75 | 427,58 | 427,50 | — | 427,65 | 427,58 | 427,58 | 427,58 |
| Franco belga . | 29,342 | 29,342 | 29,32 | 29,342 | 29,33 | — | 29,341 | 29,342 | 29,342 | 29,34 |
| Franco francese | 201,86 | 201,86 | 201,80 | 201,86 | 201,70 | — | 201,64 | 201,86 | 201,86 | 201,85 |
| Lira sterlina . | 1955,90 | 1955,90 | 1955,75 | 1955,90 | 1955 — | — | 1955,75 | 1955,90 | 1955,90 | 1955,90 |
| Lira irlandese | 1748 — | 1748 — | 1749 — | 1748 — | 1748 — | — | 1747,50 | 1748 — | 1748 — | — |
| Corona danese . | 151,09 | 151,09 | 151 — | 151,09 | 151 — | — | 151,10 | 151,09 | 151,04 | 151,09 |
| Corona norvegese . | 171,80 | 171,80 | 171,85 | 171,80 | 171,85 | — | 171,88 | 171,80 | 171,80 | 171,80 |
| Corona svedese . | 199,63 | 199,63 | 199,70 | 199,63 | 199,65 | — | 199,66 | 199,63 | 199,63 | 199,60 |
| Franco svizzero | 503,90 | 503,90 | 504,50 | 503,90 | 504,45 | — | 504,20 | 503,90 | 503,90 | 503,90 |
| Scellino austriaco . | 65,865 | 65,865 | 6 ,85 | 65,865 | 65,87 | — | 65,88 | 65,865 | 65,865 | 65,85 |
| Escudo portoghese . | 17,15 | 17,15 | 17,09 | 17,15 | 17,08 | — | 17,10 | 17,15 | 17,15 | 17,15 |
| Peseta spagnola | 11,961 | 11,961 | 11,93 | 11,961 | 11,94 | — | 11,97 | 11,961 | 11,961 | 11,95 |
| Yen giapponese . | 3,742 | 3,742 | 3,74 | 3,742 | 3,769 | — | 3,744 | 3,742 | 3,742 | 3,74 |

**Media dei titoli del 30 maggio 1980**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 . | 63 — |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . | 91,225 |
| » 5,50% » » 1968-83 . | 87,856 |
| » 5,50% » » 1969-84 . | 84,075 |
| » 6% » » 1970-85 . | 80,050 |
| » 6% » » 1971-86 . | 78,650 |
| » 6% » » 1972-87 . . | 75,125 |
| » 9% » » 1975-90 . | 79 — |
| » 9% » » 1976-91 . | 81,225 |
| » 10% » » 1977-92 . | 86,300 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . | 77,600 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 . | 100 — |
| » » » » 1- 8-1978/80 . | 99,600 |
| » » » » 1-10-1978/80 . | 99,800 |
| » » » » 1- 3-1979/81 . | 99,35 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81 . | 99,05 |
| » » » » 1-10-1979/81 . . | 98.500 |
| » » » » 1-12-1979/81 . | 97,500 |
| » » » » 1- 5-1979/82 . | 99 — |
| » » » » 1- 7-1979/82 . | 98,300 |
| » » » » 1-10-1979/82 . . | 98,300 |
| Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981 . | 97,010 |
| » » Nov. 5,50% 1- 4-1982 . | 86,250 |
| » » Pol. 12% 1- 1-1982 . | 96,075 |
| » » » 12% 1- 4-1982 . | 95,650 |
| » » » 12% 1-10-1983 . | 93,175 |
| » » » 12% 1- 1-1984 . | 93,100 |
| » » » 12% 1- 4-1984 . | 93,175 |
| » » » 12% 1-10-1984 . | 92,650 |
| » » » 12% 1-10-1987 . | 92,500 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 30 maggio 1980**

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA . | 839 — |
| Dollaro canadese . | 723,05 |
| Marco germanico . | 469,945 |
| Fiorino olandese . | 427,61 |
| Franco belga . | 29,341 |
| Franco francese | 201,75 |
| Lira sterlina . | 1955,825 |
| Lira irlandese | 1747,75 |
| Corona danese | 151,095 |
| Corona norvegese . | 171,84 |
| Corona svedese . | 199,645 |
| Franco svizzero . | 504,05 |
| Scellino austriaco | 65,872 |
| Escudo portoghese . | 17,125 |
| Peseta spagnola | 11,965 |
| Yen giapponese . | 3,743 |

*Avviso di rettifica.* — Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1980 relativa alla pubblicazione della media dei titoli del giorno 26 maggio 1980 deve essere apportata la seguente rettifica: « B.T.N. 5,50% 1-4-1982, da 96,025 a 86,350 »; « B.T.P. 12% 1-1-1982, da 86,350 a 96,025 ».

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centotrentacinque allievi ufficiali, dei quali cento da assegnare al Corpo di stato maggiore e trentacinque ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali), anno accademico 1980-81.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686, sulle norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, sul trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68, sulle modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1977, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 30 novembre 1978, n. 755, aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa;

Decreta:

*Capitolo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Posti messi a concorso*

E' indetto per l'anno 1980-81 un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centotrentacinque allievi ufficiali da assegnare:

cento al Corpo di stato maggiore;

trentacinque ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Il concorso si svolgerà in tre fasi:

*a*) visita medica e prove attitudinali;

*b*) preparazione agli esami e prove caratterologiche;

*c*) prove di concorso consistenti in:

una prova scritta di italiano;

una prova orale di matematica;

una prova facoltativa di lingue estere.

Le operazioni di concorso si svolgeranno a Livorno presso l'Accademia navale con inizio prevedibilmente nella terza decade del mese di agosto 1980.

Saranno ammessi alle fasi *b*) e *c*) del concorso i concorrenti giudicati idonei alla visita medica, che nelle prove attitudinali avranno dimostrato di possedere un adeguato livello.

Art. 2.

*Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso*

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

*A*) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1958.

*B*) Siano celibi o vedovi senza prole.

*C*) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

*D*) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei seguenti titoli di studio:

*Corpo di stato maggiore*:

Diploma di: istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, confezione industriale, costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno dei tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industrie alimentari, industria cartaria, industrie cerealicole, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, tecnologie alimentari, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità d'arte applicata; maturità artistica (2ª sezione architettura); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea: (maturità classica e maturità scientifica).

*Corpi tecnici*:

Diploma di: istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, informatica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti. sezione costruttori); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea: (maturità classica e maturità scientifica).

*E*) Abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori che esercitano la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

*F*) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale.

*G*) Non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato, nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o la prova caratterologica (articoli 10 e 11) o in base al secondo comma dell'art. 7 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Art. 3.

*Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M.*

Possono partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

*A*) abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva.

*B*) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei titoli di studio elencati alla lettera *D*) del precedente art. 2.

*C*) non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito nei termini sopraindicati.

Art. 4.

*Domanda di partecipazione al concorso*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, conforme all'allegato *A*, sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato, il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto verrà acclusa alla pratica.

Gli allievi del collegio navale « F. Morosini » di Venezia, possono inoltrare la domanda tramite il comando del collegio stesso; i militari alle armi devono inoltrare la domanda tramite il Comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi fa fede la data della lettera di trasmissione del comando; tale lettera, o sua fotocopia, verrà acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso, redatto in carta legale conforme all'allegato *B*, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretari comunali) i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

Alla domanda dovrà essere allegato, in carta libera, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato *C*, con il quale i genitori o il genitore in caso di impedimento dell'altro o, in mancanza di entrambi, il tutore, si obbligano a sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. Per i candidati vincitori del concorso tale atto dovrà essere sostituito, come specificato all'art. 5.

Le domande inoltrate in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non possono essere accolte.

Art. 5.

*Documentazione*

1. — I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della presentazione alla visita medica, soltanto i seguenti documenti:

*a*) due fotografie formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

*b*) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

*c*) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta legale, rilasciato dall'istituto medio superiore; dal certificato deve anche risultare il voto complessivo riportato. I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi competente.

Il diploma originale del titolo di studio o il certificato sostitutivo dovrà essere comunque presentato entro il 30 aprile 1981;

*d*) estratto dell'atto di nascita in carta legale.

2. — I candidati risultati idonei e collocati utilmente nella graduatoria dovranno presentare entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, a pena decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

*a*) nuovo atto d'impegno redatto conformemente all'allegato *C*, compilato alla data che verrà precisata dal comando dell'Accademia navale; esso dovrà essere autenticato da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato, in duplice copia, presso l'ufficio del registro (atti pubblici). Il numero di codice fiscale dell'Accademia navale, per la registrazione dell'atto, è: 80004080497;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquisire la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

*c*) certificato di stato libero, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo, qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

*d*) certificato generale del « casellario giudiziale », rilasciato, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Si precisa che il comando dell'Accademia navale darà comunicazione dell'esito del concorso ai vincitori a mezzo telegramma, cui farà seguito una lettera raccomandata nella quale sarà ripetuta la richiesta dei documenti sopra specificati.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'amministrazione della Marina militare.

Gli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso, o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

*Partecipazione al concorso*
*dei cittadini italiani residenti all'estero*

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali i quali:

*a*) visteranno e cureranno l'istruttoria delle domande sotto l'aspetto della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

*b*) trasmetteranno, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 4 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello stato in questione, il titolo presentato.

La data di presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 5 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 7.

*Esclusione, dimissioni e rinvio dal concorso*

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

*a*) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 4 e 5 la domanda e i documenti richiesti;

*b*) i giovani che non saranno presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia navale o che fosse allontanato dal comando dell'istituto per inosservanza delle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'istituto stesso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

## *Capitolo II*

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

### Art. 8.

*Presentazione all'Accademia navale*

I concorrenti dovranno presentarsi all'Accademia navale di Livorno alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato dal comando dell'Accademia.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 27 agosto 1980 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 28.

Il concorrente ha l'obbligo di alloggiare in Accademia per il periodo delle operazioni di concorso.

Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

*a*) fruirà della guida di docenti dell'Accademia navale per la preparazione agli esami di concorso;

*b*) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'istituto.

### Art. 9.

*Visita medica*

1. — La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2. — Il giudizio di idoneità o non indoneità sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi ne domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati non idonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 24, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

### Art. 10.

*Prove attitudinali*

Nei giorni immediatamente successivi alla visita medica i concorrenti idonei saranno sottoposti a prove attitudinali.

L'esito (positivo o negativo) sarà comunicato agli interessati entro tre giorni dal termine delle prove.

I concorrenti le cui qualità attitudinali siano giudicate non sufficienti verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

Contro il risultato di tali prove non sono ammessi ricorsi ne domande di ripetizione.

### Art. 11.

*Prove caratterologiche*

Nel periodo intercorrente fra le prove attitudinali e gli esami orali di concorso (periodo di tirocinio) i concorrenti saranno sottoposti a prove caratterologiche.

Il giudizio di idoneità o non idoneità del condidato è inappellabile e sara comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

### Art. 12.

*Prove di concorso*

a) *Prova scritta di italiano.*

Tempo disponibile: 6 ore.

La prova avra luogo durante il periodo di tirocinio, al termine delle operazioni descritte negli articoli 9 e 10. Ad ogni tema sarà assegnato un voto in trentesimi. L'esito della prova sara comunicato prima dell'inizio degli esami orali, dal quali saranno esclusi coloro che avranno riportato un voto inferiore a 18 trentesimi.

b) *Prova orale di matematica* (per il programma di esame vedi allegato *D*).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 30 e 18 trentesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra i 17 e 0 trentesimi nei casi di inidoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

c) *Prova orale facoltativa di lingue estere* (inglese, francese, tedesco e spagnolo).

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame ciascun membro della commissione assegnerà un punto in trentesimi.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

Alle prove orali di concorso di cui al presente art. 12 possono assistere gli altri concorrenti.

### Art. 13.

*Commissione*

La commissione per le prove di concorso sarà nominata con successivo decreto dal Ministro della difesa.

Essa sarà così composta:

*Presidente*:

un capitano di vascello.

*Membri fissi*:

due ufficiali superiori.

*Membri aggregati con diritto di voto*:

ufficiali e professori civili docenti della materia in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa.

### Art. 14.

*Ordine di classificazione*

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui agli articoli 10 e 11 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioé che avranno riportato un punto non inferiore a 18/30, nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica, saranno ordinati in una graduatoria in base alla somma dei seguenti punti:

*a*) media dei punti riportati nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica;

*b*) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 24/30.

I concorrenti provenienti dal collegio « F. Morosini » che superino le prove previste dal concorso, sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella ».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

### Art. 15.

*Assegnazione ai vari corpi*

Sulla base della graduatoria degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale procederà all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali), tenendo conto dei requisiti fisici, della classificazione delle prove attitudinali e del posto di merito conseguito nella graduatoria degli idonei.

### Art. 16.

*Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti*

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici (genio navale e armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1ª classe del concorso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Il comando dell'Accademia navale fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati, che a tale data debbono presentarsi per l'inizio del corso.

In caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, saranno ammessi, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari prima dell'inizio dell'anno accademico.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

I sottufficiali e sottocapi ammessi all'Accademia navale perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi. Qualora essi vengono rinviati dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso presso l'Istituto è computato nell'anzianità di grado.

Art. 17.

*Arruolamento volontario nel C.E.M.M.*

Il primo anno del corso normale è di esperimento.

Gli allievi che ottengono la promozione dalla prima alla seconda classe hanno l'obbligo di arruolarsi nel Corpo equipaggi militari marittimi; la ferma da contrarsi è di anni sei. Detta ferma di sei anni dovrà essere rinnovata all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente e nuovamente, per i Corpi del genio navale e delle armi navali, dopo il conseguimento della laurea.

Art. 18.

*Disposizioni amministrative*

1. — Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Per godere di tale beneficio, sul solo percorso nel territorio nazionale, i concorrenti residenti all'estero dovranno rivolgersi alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tal fine, all'atto della presentazione all'Accademia navale essi dovranno depositare la somma di L. 30.000 (trentamila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. Per i giovani che avranno vinto il concorso, la somma predetta sarà passata al fondo privato.

2. — I concorrenti dovranno portare con se i seguenti indumenti:

sei fazzoletti bianchi;
un costume da bagno;
due maglie di lana a mezze maniche;
quattro mutande bianche;
due pigiama;
necessario per toletta.

Tali effetti dovranno essere contrassegnati con il numero di matricola che a ciascun concorrente verrà comunicato dal comando dell'Accademia all'atto della convocazione per la visita medica.

3. — Durante il periodo di permanenza nell'istituto per la visita medica, la preparazione, le prove attitudinali e gli esami, l'Accademia navale provvederà all'alloggio, al vitto e alla somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando, da restituire totalmente in caso di mancata ammissione.

4. — Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

*Capitolo III*

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 19.

*Generalità*

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » vigente all'atto del concorso, nonché in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 20.

*Esame somatico*

1. — Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m 1,63, perimetro toracico m 0,81.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2. — I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo otto denti, di cui non più di un incisivo o canino. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3. — Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

*a*) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di marina;

*b*) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita e di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una appariscente deformità;

*c*) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg. per la massima ed i 95 mm. di Hg. per la minima;

*d*) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo dei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 21.

*Esame oculistico*

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale sono i seguenti:

*Stato maggiore*:

*a*) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore, con correzione: 10/10 in ciascun occhio;

*b*) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudo-isocromatiche di Stilling;

*c*) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonchè l'astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a + 0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non é consentito l'uso di lenti correttive.

*Corpi tecnici* (genio navale e armi navali):

il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;
astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;
astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetropico, anche in un solo occhio;
l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 22.

*Esame otorinolaringoiatrico*

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità tra l'altro:

*a*) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

*b*) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

*c*) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 23.

*Altri esami*

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 24.

*Idoneità condizionata*

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di conclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di «idoneità condizionata». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure cui il concorrente si sara sottoposto per suo conto.

Art. 25.

*Perdita della idoneità fisica*

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

*Capitolo IV*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 26.

*Allievi della prima e seconda classe*

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 30 novembre 1978, n. 755, agli allievi della prima e seconda classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1. — Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

*a*) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

*b*) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario (allegato *E*); al termine della seconda classe detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'istituto;

*c*) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

*d*) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

*e*) la concessione di un assegno giornaliero così suddiviso:

metà corrisposto per contanti agli allievi;
metà depositato su apposito libretto di risparmio.

Detto assegno non è dovuto per i corsi che si ripetono.

2. — I sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale, dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante, conservano gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

3. — Dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le « spese ordinarie » concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonchè per la manutenzione del vestiario. Per l'anno accademico 1980-81 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 108.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della seconda classe.

4. — Sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario, riferite:

*a*) ai pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

*b*) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

*c*) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

*d*) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese di carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi. Nel caso in cui l'assegno giornaliero non sia dovuto (ripetizione dei corsi) le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della permanenza degli allievi nell'istituto, relativo alle « spese ordinarie » e « straordinarie » specificate ai punti precedenti.

5. — L'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante.

6. — Sono a carico delle famiglie le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie. In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

7. — Le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della terza classe e ad esami superati, o all'atto del ritiro dell'allievo, previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

8. — Le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 4, 6 e 7, dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 22/11371 intestato all'Accademia navale, servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 27.
*Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie*

Con la dichiarazione prescritta (allegato *C*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'accademia può promuovere per il recupero dei suoi crediti.

Art. 28.
*Liquidazione dei conti*

1. — Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

*a*) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

*b*) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

*c*) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonchè tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando dell'istituto.

Il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore;

*d*) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'istituto.

2. — Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

*a*) siano invitati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

*b*) rimangano assenti dall'istituto per motivi di salute;

*c*) fruiscano di licenza ordinaria o di breve licenza concesse dal regolamento dell'istituto.

Art. 29.
*Aspiranti*

Gli allievi che hanno superato gli esami della seconda classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina in s.p.e.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportata per gli allievi all'art. 26;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1980

*Il Ministro*: LAGORIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1980*
*Registro n. 14 Difesa, foglio n. 388*

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
(in carta legale, possibilmente dattiloscritta)

*Al comando Accademia navale* - 57100 - LIVORNO

*Raccomandata*

Il sottoscritto (1) . . . . di . . . . e di . . . . . domiciliato a . . . . (c.a.p. . . .) provincia di . . . . via . . . . n. . . nato a . . . . . provincia di . . . . il . . . ., domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso navale dell'Accademia navale, anno accademico 1980-81.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . . .

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . . conseguito nell'anno . . . . presso l'istituto . . . . di . . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . . che dovrà sostenere nella sessione del corrente anno presso l'istituto . . . . di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . ;

*c*) di non aver riportato condanne penali e di non avere pendenze penali (5);

*d*) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera dei genitori (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla prima classe i documenti richiesti dall'art. 5 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

Data, . . . . .

Firma per esteso e leggibile
. . . . . . . . .

Firma leggibile dei genitori che esercitano la potestà o del tutore, se il candidato è minorenne . . . . . . .

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La preferenza espressa non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa solo uno scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 15 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e indirizzo. *Compilare una sola delle due richieste.*

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne o denunce riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria competente.

ALLEGATO *B*

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minore,
in carta legale, rilasciato dal sindaco)

*Comune di* . . . . .

L'anno . . . . mese di . . . . sono comparsi davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (1) . . . . del minorenne (2) . . . . i quali, per secondare la di lui inclinazione, acconsentono possa partecipare

al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale e contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto con me il presente atto.

Data, .

*I dichiaranti* (3)

*Il sindaco*

---

(1) Nome e cognome indicando se sono genitori o se è tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Firma di entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore.

---

ALLEGATO *C*

MODELLO DELL'ATTO DI IMPEGNO PRESCRITTO DALL'ART. 4 DELLA NOTIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DELL'ACCADEMIA NAVALE.

(in carta libera (1), possibilmente dattiloscritta)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, i sottoscritti . . domiciliati a . . (c.a.p. . .) via . . n. . . si obbligano personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1980 per l'ammissione alla prima classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno a pagare per il proprio figlio (o pupillo) (2) .

*a*) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 26, paragrafo 4 del bando di concorso;

*b*) la somma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto dell'ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non li esime dal puntuale pagamento di quanto dovuto secondo il precedente punto *a*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'istituto ai sensi dell'art. 27 della notificazione di concorso.

In caso di ritiro o rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbligano a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassero debitori, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

Data, .

*Firma dei genitori*
(o di chi ne fa le veci)

(per esteso e leggibile)

---

(1) L'atto di impegno va rinnovato con altro analogo in carta legale (firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore, autenticato dal notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, e registrato, in duplice copia, presso l'ufficio del registro - atti pubblici) ed inviato all'Accademia navale dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione alla prima classe del corso normale fatta con lettera dell'Accademia navale, e nella quale sarà anche indicata la data di compilazione del suddetto documento.

(2) Nome e cognome del giovane.

---

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVA OBBLIGATORIA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati n. 3 temi di cultura generale, adeguata ai programmi previsti per gli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Accademia Navale e vistati da un membro della commissione.

Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno ritenuti validi.

Durata massima della prova: 6 ore.

PROVA OBBLIGATORIA ORALE DI MATEMATICA

La prova orale di matematica verterà sul programma di seguito specificato:

*Programma di algebra*:

1) Calcolo letterale - Operazioni razionali con monomi e polinomi - Prodotti notevoli - Decomposizione di un polinomio in fattori - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi - Divisibilità e regola di Ruffini.

2) Operazioni con frazioni algebriche.

3) Identità ed equazioni.

4) Equazioni e disequazioni di 1° grado ad una incognita.

5) Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riconducibili a questi.

6) L'estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica) - Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo - Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.

7) Equazioni di 2° grado - Formula risolutiva - Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado - Regola dei segni di Cartesio - Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.

8) Equazioni di grado superiore al 2° - Equazioni razionali fratte - Equazioni irrazionali.

9) Sistemi di disequazioni razionali e irrazionali intere e fratte.

10) Potenza con esponente razionale e relative proprietà - Potenza con esponente reale e relative proprietà - La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e le sue proprietà.

*Programma di geometria*:

*a*) Geometria del piano:

1) Postulati, definizioni, teoremi - Angolo di due rette - Nozioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - I triangoli: criteri d'uguaglianza, criteri di similitudine.

2) La circonferenza: angoli alla circonferenza, angoli al centro, arco capace di un dato angolo - Quadrangoli iscrittibili o circoscrittibili.

3) Poligoni - Equivalenza fra poligoni - Problemi di trasformazione di un poligono in altro ad esso equivalente - Teorema di Pitagora - Teorema di Euclide.

4) Proporzioni fra grandezza - Teorema di Talete - Teorema della tangente ad una circonferenza.

5) Nozione di luogo geometrico (asse di un segmento, bisettrici di un angolo, ecc.).

*b*) Geometria dello spazio:

1) Rette e piani dello spazio - Rette complanari e rette sghembe - Parallelismo e perpendicolarità fra rette, fra piani, fra rette e piano: teoremi relativi alle suddette nozioni - Angolo di due rette sghembe, angolo di una retta ed un piano, angolo di due piani.

2) Distanza di due punti, di un punto ed una retta, di un punto ed un piano, di due rette (parallele o sghembe), di una retta ed un piano (fra loro paralleli), di due piani paralleli.

3) Nozione di luogo geometrico di punti o di rette (piano asse di un segmento, piani bisettori di un diedro, superficie sferica, superficie conica, superficie cilindrica, ecc.).

*c*) Elementi di geometria analitica del piano:

1) Coordinate cartesiane ortogonali nel piano; loro trasformazione mediante traslazione degli assi di riferimento - Equazione cartesiana della retta - Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - Nozioni di fascio di rette e problemi relativi - Formula della distanza di due punti.

2) Equazione cartesiana della circonferenza - Rappresentazione grafica della parabola di equazione

$$y = ax^2 + bx + c$$

3) Risoluzione di semplici esercizi di geometria analitica.

*Programma di trigonometria:*

1) Sistemi di unità di misura degli angoli e degli archi circolari.

2) Definizioni e prime proprietà delle funzioni trigonometriche - Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

3) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.

4) Identità, equazioni e disequazioni trigonometriche.

ALLEGATO *E*

| DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI | | Da distribuire all'ammissione alla prima classe | Da distribuire durante il primo trimestre | Da distribuire all'inizio del periodo estivo | Totale colonne 2, 3 e 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ancorette per camisacci | n. | — | — | 3 | 3 |
| Ancorette per maglie | » | 2 | 1(*) | — | 3 |
| Asciugamani di cotone | » | 4 | — | — | 4 |
| Asciugatoi da bagno in spugna | » | 2 | — | — | 2 |
| Berretti bianchi per divisa da fatica | » | 1 | — | 1 | 2 |
| Berretti bianchi per divisa ordinaria completi di foderina di cotone, fascia di seta, trofeo e una foderina cotone di ricambio | » | — | 1 | 1 | 2 |
| Borsa di pulizia | » | 1 | — | — | 1 |
| Borsa di viaggio | » | — | 1 | — | 1 |
| Borsellino in pelle | » | 1 | — | — | 1 |
| Bretelle | » | — | 1 | — | 1 |
| Calze bianche di cotone | p. | 8 | — | 4 | 12 |
| Calze nere di cotone | » | 4 | 8 | — | 12 |
| Calze per tuta sportiva | » | 4 | 2 | — | 6 |
| Calzone di panno per divisa da fatica | n. | 2 | — | — | 2 |
| Calzone bianco per divisa da fatica | » | — | — | 3 | 3 |
| Calzone bianco per divisa ordinaria | » | — | — | 3 | 3 |
| Calzone turchino jeans | » | — | — | 2 | 2 |
| Calzoncini per ginnastica | » | 3 | — | — | 3 |
| Camicie di cotone bianco per divisa da fatica | » | 5 | — | — | 5 |
| Camicie di cotone bianco per divisa ordinaria | » | — | 4 | — | 4 |

(*) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

| DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI | | Da distribuire all'ammissione alla prima classe | Da distribuire durante il primo trimestre | Da distribuire all'inizio del periodo estivo | Totale colonne 2, 3 e 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Camicie di cotone bianco alla marinara | n. | — | — | 3 | 3 |
| Camicia da società | » | — | 1 | — | 1 |
| Cappelli di tela bianca | » | 3 | — | — | 3 |
| Cappotto di panno per divisa da fatica | » | 1 | — | — | 1 |
| Cappotto di panno per divisa ordinaria | » | — | 1 | — | 1 |
| Cintura di tela turchina per calzone | » | — | — | 1 | 1 |
| Cintura di tela turchina per tuta da macchina | » | 1 | — | — | 1 |
| Cinturino di cuoio per spadino | » | — | 1 | — | 1 |
| Colletti per camicia in plastica | » | — | 3 | — | 3 |
| Cordoni di cotone bianchi | » | 2 | — | — | 2 |
| Coperta di lana (**) | » | 2 | — | — | 2 |
| Cravatta di seta nera | » | — | 1 | — | 1 |
| Cravattino da società di seta nera | » | — | 1 | — | 1 |
| Divisa di panno turchino ordinaria (calzone, giacchettino e panciotto) | » | — | 1 | — | 1 |
| Farsetti di cotone bianco | » | — | — | 4 | 4 |
| Fazzoletti di cotone bianco | » | 8 | — | 4 | 12 |
| Fazzoletto nero alla marinara | » | — | — | 1 | 1 |
| Fodere di cotone per guanciale | » | 4 | — | — | 4 |
| Forbici per unghie | » | 1 | — | — | 1 |
| Gemelli per polsini | p. | — | 1 | — | 1 |
| Giacchettino estivo per divisa ordinaria | n. | — | — | 1 | 1 |
| Guanti di pelle giallo-bruni | p. | 1 | — | — | 1 |
| Guanti di pelle bianca | » | — | 1 | — | 1 |
| Guanti di filo bianco | » | 2 | — | — | 2 |
| Lenzuola di cotone ad una piazza | n. | 5 | — | — | 5 |
| Lucchetto | » | 1 | — | — | 1 |
| Impermeabile in gabardine | » | — | 1 | — | 1 |
| Maglie sportive di lana | » | 2 | — | — | 2 |
| Maglie sovrapelle lana a 1/2 maniche | » | 3 | — | — | 3 |
| Maglie di lana turchina | » | 2 | 1(*) | — | 3 |

(*) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.
(**) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

| DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI | | Da distribuire all'ammissione alla prima classe | Da distribuire durante il primo trimestre | Da distribuire all'inizio del periodo estivo | Totale colonne 2, 3 e 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maglie di cotone bianche a 1/2 maniche . . . | n. | — | 4 | — | 4 |
| Mutande di cotone . . | » | 5 | — | 3 | 8 |
| Mutandine da bagno . | » | 1 | — | — | 1 |
| Nastri di seta con scritta « Accademia Navale » | » | 1 | — | 1 | 2 |
| Nodi piani ricamati in oro | » | — | 2 | 2 | 4 |
| Numero d'argento . | » | — | 2 | 2 | 4 |
| Pettine . . | » | 1 | — | — | 1 |
| Pigiama . | » | 3 | — | — | 3 |
| Sandali da bagno in plastica | p. | 2 | — | — | 2 |
| Scarpe da riposo (sandali) | » | — | — | 1 | 1 |
| Scarpe di tela bianca per tennis . . | » | 1 | — | — | 1 |
| Scarpe di cuoio alte per divisa da fatica . . | » | 2 | — | — | 2 |
| Stivalini di pelle nera con elastico . . | » | 1 | — | — | 1 |
| Scarpe basse in pelle bianca | » | — | — | 1 | 1 |
| Scarpe nere di vernice . . | » | — | 1 | — | 1 |
| Scarpette per yachting . | » | — | — | 1 | 1 |
| Stivalini per yachting . . . | » | 1 | — | — | 1 |
| Spadino con manico di madreperla . . . . | n. | — | 1 | — | 1 |
| Spazzolino per denti . . | » | 1 | — | — | 1 |
| Spazzolino per unghie | » | 1 | — | — | 1 |
| Spazzola per scarpe . | » | 1 | — | — | 1 |
| Spazzola per panni . . . | » | 1 | — | — | 1 |
| Stellette ricamate in argento | p. | — | 3(*) | — | 3 |
| Stellette ricamate in cotone bianco . . . . . . . | » | — | 1(*) | — | 1 |
| Stellette in metallo . . | » | — | 1(*) | — | 1 |
| Tenuta di macchina . . . . | n. | 2 | — | — | 2 |
| Tuta sportiva misto lana . . | » | 1 | — | — | 1 |
| Uose di tela bianca . . . . | p. | 1 | — | 1 | 2 |
| Valigia personale . . . . . | n. | — | 1 | — | 1 |

(*) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

(4671)

## OSPEDALE DELLA CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI

**Riduzione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente anestesista.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente anestesista (il numero dei posti è ridotto a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 22 luglio 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Sesto S. Giovanni (Milano).

**(1856/S)**

## OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

**Riduzione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è ridotto a uno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bergamo.

**(1857/S)**

## UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE UMBRA SUD, IN FOLIGNO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Foligno (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del presidio ospedaliero di Foligno (Perugia).

**(1864/S)**

## OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

**Concorso ad un posto di direttore di farmacia per il servizio di farmacia interna**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia per il servizio di farmacia interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

**(1848/S)**

## OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di odontostomatologia;

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di assistente della clinica otorinolaringoiatrica;

due posti di assistente del servizio di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

**(1849/S)**

## OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

due posti di aiuto del servizio di cardiologia con U.T.I.C.;

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di malattie infettive;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, in Rimini (Forlì).

**(1852/S)**

## OSPEDALE DEI BAMBINI « V. BUZZI » DI MILANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

**(1854/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI UDINE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di cardiochirurgia;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale 4ª;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale d'urgenza;

un posto di aiuto della divisione di neurologia;

un posto di aiuto della divisione ortopedico-traumatologica;

un posto di aiuto dell'istituto di cardiologia;

un posto di aiuto dell'istituto di radiodiagnostica 2°;

un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia respiratoria;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale 2ª;

un posto di assistente del servizio di gastro-enterologia;

un posto di assistente del centro per la lotta contro le malattie cardiovascolari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio assunzioni, dell'ente in Udine.

**(1855/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

**Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

**(1861/S)**

# REGIONI

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. **22.**

**Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 1° *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
*Oggetto della legge*

La presente legge disciplina la contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio nell'unità sanitaria locale in riferimento al disposto dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i principi fondamentali della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 2.
*Rilevazione e gestione delle informazioni*

Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione le informazioni di natura economico finanziaria occorrenti alla programmazione sanitaria nazionale e regionale e alla gestione dei servizi sanitari. Le modalità di rilevazione saranno fissate dalla giunta regionale tenuto conto anche delle esigenze relative alla scelta dei campioni di rilevazione e di quelle inerenti alla standardizzazione e comparazione dei dati a livello nazionale e regionale, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del terzo comma dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le unità sanitarie locali sono tenute inoltre a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi previo accordo sulle relative modalità, nonchè a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco e generale.

*Capo II*
BILANCIO E LEGGI DI SPESA PLURIENNALI

Art. 3.
*Bilancio pluriennale*

Sono strumenti della programmazione economico finanziaria delle unità sanitarie locali:

1) il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del piano sanitario regionale;

2) il bilancio annuale di previsione.

Il bilancio pluriennale ha durata corrispondente a quella del piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato contestualmente a quest'ultimo.

Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.

Le norme di ripartizione del fondo sanitario nazionale di cui al quarto comma dell'art. 51 nonchè gli svincoli di destinazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono determinate nell'ambito della legge di approvazione del piano sanitario regionale tenuto conto dell'attività eseguita da presidi multizonali dell'unità sanitaria locale a favore dei residenti in altre unità sanitarie locali nonchè dell'esigenza di unificare il livello di prestazioni sanitarie nell'intero territorio regionale.

Art. 4.
*Efficacia del bilancio pluriennale*

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che si prevede saranno assegnate alla unità sanitaria locale per l'impiego nel periodo considerato, in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, nonchè ai nuovi interventi legislativi.

In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalle unità sanitarie locali a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 5.
*Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale*

Le entrate derivanti dal riparto del fondo sanitario nazionale sono indicate tenendo conto dei criteri di cui al quinto comma del precedente art. 3 e al successivo art. 28.

Sono altresì indicate le entrate che a qualunque titolo la Regione possa destinare alle unità sanitarie locali.

Art. 6.
*Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale*

Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove e maggiori spese a carattere pluriennale, fino alla concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma del precedente art. 5 ed il totale delle spese già predeterminate, previste a norma del presente articolo.

Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate, all'interno delle classificazioni di cui al successivo art. 7, le spese correnti, le spese per investimenti, le spese per l'ammortamento dei mutui già contratti.

Art. 7.
*Strutture del bilancio pluriennale*

Il bilancio pluriennale è composto:

*a*) dallo stato di previsione delle entrate;

*b*) dallo stato di previsione delle spese;

*c*) dal quadro riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma del successivo art. 21.

Le spese sono suddivise in tre parti:

parte I - spesa di mantenimento per il conseguimento delle finalità delle unità sanitarie locali;

parte II - spesa di sviluppo per il conseguimento delle finalità delle unità sanitarie locali;

parte III - contabilità speciale.

Nell'ambito della parte I le spese sono ripartite per settori di intervento in relazione all'assetto organizzativo delle unità sanitarie locali.

Nell'ambito della parte II le spese sono ripartite per programmi.

Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota distintamente per ogni esercizio annuale.

Il quadro riassuntivo di cui alla lettera *c*) del primo comma rappresenta sia per le entrate sia per le spese il riassunto dei titoli.

Per le spese inoltre il quadro deve comprendere il riassunto delle spese correnti di investimento e per rimborso prestiti.

Art. 8.
*Programmi di spese di sviluppo*

I programmi riguardano le spese di sviluppo relative ad interventi da realizzarsi dall'unità sanitaria locale, per il conseguimento di obiettivi specificamente indicati nell'ambito del piano sanitario regionale.

Per ogni programma di sviluppo devono essere indicati:

1) l'arco temporale di durata del programma, e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;

2) l'entità globale della spesa prevista a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l'attuazione del programma;

3) i servizi interessati all'attuazione del programma, nonchè le eventuali misure organizzative necessarie per l'attuazione del medesimo;

4) gli elementi fisici valutabili per il raggiungimento degli obiettivi dati.

Art. 9.

*Autorizzazione alle spese pluriennali*

Le spese a carattere pluriennale sono di norma indicate per l'ammontare complessivo previsto, secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Per i programmi o gli interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, all'interno della validità temporale del piano, fatti salvi eventuali divieti espressamente previsti dal piano medesimo, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa globale autorizzata.

Sono oggetto di impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio compatibilmente con le disponibilità di cui alla lettera *b*), quarto comma, dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 10.

*Procedura delle spese*

Gli atti che comportano impegni di spesa a carattere pluriennale, nei limiti di cui al precedente art. 9, sono predisposti dal comitato di gestione ed approvati dalla competente assemblea generale.

Gli atti che comportano impegni di spesa per il solo esercizio annuale in corso sono di competenza del comitato di gestione.

*Capo III*

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Art. 11.

*Esercizio finanziario*

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

L'esercizio finanziario si chiude definitivamente al 31 dicembre di ciascun esercizio.

Art. 12.

*Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione*

Il bilancio di previsione, con l'allegato di cui all'art. 3, è predisposto dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e presentato all'assemblea generale entro il 30 settembre dell'anno che precede quello cui esso di riferisce ed è approvato entro il 31 ottobre successivo.

Il piano sanitario regionale viene approvato centoventi giorni prima della scadenza del triennio.

Art. 13.

*Bilancio annuale di previsione*

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

Tra le entrate o le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente ed il corrispondente stanziamento compensativo, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo art. 27.

Tra le entrate di cui al n. 3) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio annuale è composto:

*a*) dallo stato di previsione delle entrate;

*b*) dallo stato di previsione delle spese;

*c*) dal quadro riassuntivo.

Art. 14.

*Stanziamenti di competenza*

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme vigenti, al piano sanitario regionale ed ai programmi conseguenti, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo.

Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al comma primo, entro i limiti della spesa totale iscritta nel bilancio pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Art. 15.

*Stanziamenti di cassa*

Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che l'unità sanitaria locale prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni che si prevedono di assumere nel corso dell'esercizio stesso, tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa dell'unità sanitaria locale.

Art. 16.

*Equilibrio del bilancio di competenza*

Il totale delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.

Art. 17.

*Equilibrio del bilancio di cassa*

In ciascun bilancio annuale il totale delle spese che si prevede di pagare non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 18.

*Universalità ed integrità del bilancio*

Le entrate devono essere iscritte nel bilancio al lordo delle spese eventualmente connesse.

Parimenti le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio dell'unità sanitaria locale.

Art. 19.

*Esercizio provvisorio*

L'esercizio provvisorio del bilancio è deliberato con provvedimento dell'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, per un periodo non superiore a quattro mesi.

Tale provvedimento autorizza, senza limiti di somma, l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio già approvato dalla assemblea ma non ancora esecutivo.

L'assemblea generale può, peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino a che il bilancio non sia stato reso esecutivo.

Nel caso che il bilancio non sia stato ancora presentato all'assemblea, ovvero da questa non sia stato approvato, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente ad un dodicesimo sullo stanziamento di ogni capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio, e per un massimo di quattro mesi.

Art. 20.

*Gestione provvisoria del bilancio*

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stato deliberato dalla assemblea generale, ma non sia stato ancora esaminato dal comitato regionale di controllo di cui all'art. 49, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stato rinviato dal comitato regionale di controllo di cui al primo comma, e autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio, fatti salvi i principi di cui ai precedenti articoli 16 e 17. Per le rimanenti parti e capitoli, è autorizzata la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

Art. 21.

*Classificazione delle entrate*

Nel bilancio dell'unità sanitaria locale, le entrate sono ripartite in titoli e, secondo la loro natura, in categorie, in relazione al disposto dell'art. 8 della legge 19 maggio 1976, n. 335 integrato dalla classificazione di cui all'art. 24 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 22.

*Specificazione delle entrate*

Nell'ambito della classificazione di cui al precedente art. 21, le entrate sono ripartite in capitoli.

Il capitolo costituisce l'unità elementare di bilancio.

Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ordine di successione della classificazione di cui al precedente art. 21 la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.

La descrizione di ciascun capitolo deve corrispondere a quella contenuta nello schema di bilancio predisposto con atto della giunta regionale, secondo i principi classificatori del precedente art. 21 e con riferimento agli obiettivi del piano sanitario regionale, nonchè ai principi di classificazione definiti al livello nazionale.

Art. 23.

*Classificazione delle spese*

Per il primo piano sanitario regionale le spese del bilancio annuale di previsione sono classificate analiticamente in titoli a seconda che si tratti di spese correnti, spese di investimento, spese per il rimborso di mutui, contabilità speciali; in categorie secondo la classificazione economica; in sezioni secondo la classificazione funzionale in corrispondenza della similare classificazione adottata dal bilancio della Regione per il medesimo esercizio.

Ai fini specifici dell'art. 11, lettera *c*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le spese vengono ulteriormente classificate, ai fini economici, secondo le seguenti categorie:

*Titolo I* - SPESE CORRENTI

Categoria 1ª - *Spese per il funzionamento degli organi della unità sanitaria locale;*

Categoria 2ª - *Spese per il personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici dell'unità sanitaria locale;*

Categoria 3ª - *Spese per la qualificazione e l'aggiornamento del personale dipendente e convenzionato;*

Categoria 4ª - *Prestazioni sanitarie in convenzione;*

Categoria 5ª - *Prestazioni sanitarie a rimborso e diverse;*

Categoria 6ª - *Acquisizione di beni e servizi;*

Categoria 7ª - *Altre spese di gestione;*

Categoria 8ª - *Trasferimenti;*

Categoria 9ª - *Spese per funzioni delegate;*

Categoria 10ª - *Fondi di riserva.*

*Titolo II* - SPESE DI INVESTIMENTO

Categoria 11ª - *Beni immobili;*

Categoria 12ª - *Beni mobili.*

*Titolo III* - RIMBORSO DI MUTUI

Categoria 13ª - *Mutui passivi.*

*Titolo IV* - CONTABILITÀ SPECIALI

Categoria 14ª - *Partite di giro;*

Categoria 15ª - *Altre contabilità speciali.*

Con la legge regionale di approvazione del secondo piano sanitario regionale sarà disciplinata la classificazione delle spese di cui al presente articolo, in relazione all'assetto organizzativo, nonchè ai programmi delle unità sanitarie locali. A tal fine la classificazione in categorie, di cui al precedente secondo comma, sarà riportata all'interno di una classificazione funzionale in rubriche per ogni unità funzionale organizzativa, ed in programmi.

Art. 24.

*Specificazione delle spese*

Nell'ambito delle classificazioni di cui all'articolo precedente, le spese si suddividono in capitoli.

Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, il capitolo può essere suddiviso in più articoli di spesa sempreché siano rispettate le norme di cui ai commi successivi.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati.

Non possono essere incluse comunque nei medesimo capitolo:

*a*) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui;

*b*) spese di mantenimento e spese di sviluppo;

*c*) spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate.

Nello stato di previsione della spesa, nell'ordine di successione delle ripartizioni soprarichiamate, la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.

La descrizione di ciascun capitolo deve corrispondere a quella contenuta nello schema di bilancio predisposto con atto della giunta regionale secondo i principi classificatori di cui al precedente art. 23, nonchè i principi di classificazione definiti a livello nazionale.

Art. 25.

*Fondo di riserva ordinario*

Nel bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva ordinario. Con deliberazione dell'assemblea generale, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare stanziamenti di competenza rivelatisi insufficienti.

L'ammontare del fondo di riserva ordinario è determinato in misura non superiore al 20% del totale delle spese correnti.

Art. 26.

*Fondo di riserva del bilancio di cassa*

Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsione.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del comitato di gestione, non soggetta a controllo.

Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti — o previsti in entità inadeguata — nella apposita colonna del bilancio di previsione, e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa — o dotati di stanziamento insufficiente — è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti.

Art. 27.
*Assestamento di bilancio*

Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea generale delibera l'assestamento del bilancio, mediante il quale provvede all'aggiornamento dei residui e del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente nonchè all'aggiornamento della giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio, fermo restando in vincolo di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti articoli.

L'approvazione dell'assestamento del bilancio è subordinata alla presentazione delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente all'assemblea generale da parte del comitato di gestione.

In sede di assestamento di bilancio, ove sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea generale dovrà prevedere il trasferimento, in maniera proporzionale alla popolazione residente, di detta risultanza al bilancio dei comuni singoli o associati o delle comunità montane e contestualmente la sua riacquisizione all'esercizio in corso, finalizzata ad interventi di sviluppo contenuti nel piano sanitario regionale.

Art. 28.
*Variazioni di bilancio*

L'assemblea generale delibera, entro il 30 novembre di ogni anno, le variazioni al bilancio resesi necessarie per l'iscrizione di entrate in relazione a maggiori assegnazioni vincolate a scopi specifici, nonchè per la conseguente iscrizione delle correlative spese, fermo restando l'equilibrio del bilancio di cui agli articoli 16 e 17.

Art. 29.
*Storni di fondi*

Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, occorre che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente necessità e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni di fondi tra i residui e quelli tra i residui e la competenza.

Sono altresì vietati gli storni tra fondi stanziati in titoli diversi.

Gli storni di fondi sono disposti con atto dell'assemblea generale su proposta del comitato di gestione non oltre il 30 novembre di ogni anno, fermo restando l'equilibrio di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

Art. 30.
*Anticipazioni di cassa*

E' vietato, ai sensi dell'art. 50, comma primo, punto 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere, e limitatamente a temporanee deficienze di cassa, pari ad un dodicesimo del fondo sanitario assegnato.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le eventuali anticipazioni in essere dovranno essere ripianate al tesoriere.

Art. 31.
*Norme applicabili ai presidii e servizi multizonali*

Alle contabilità speciali per la gestione dei presidii e servizi multizonali si applicano le norme della presente legge.

Il conto di tesoreria è unico per ogni unità sanitaria locale.

Art. 32.
*Invio del bilancio di previsione agli enti territoriali*

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6 e 7 del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'unità sanitaria locale è tenuta ad inviare, entro dieci giorni da quando sia stato reso esecutivo il provvedimento di approvazione del bilancio di previsione, ai comuni o alle comunità montane competenti, copia del bilancio di previsione con allegato il documento riassuntivo delle risultanze complessive della previsione di entrata e di spesa nonchè degli stanziamenti previsionali in entrata ed in uscita relativi agli affidamenti regionali.

A tal riguardo il bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale dovrà essere un allegato dei bilanci di previsione dei comuni o della comunità montana competenti.

Capo IV
SERVIZIO BILANCIO-PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TESORERIA

Art. 33.
*Servizio bilancio-programmazione finanziaria*

Il servizio bilancio-programmazione finanziaria è ordinato secondo le norme della legge regionale di attuazione degli articoli 15 e 61, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 34.
*Compiti del servizio bilancio-programmazione finanziaria*

Sono compiti del servizio bilancio-programmazione finanziaria:

1) la preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonchè dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, sulla base del piano sanitario regionale;

2) la predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;

3) la registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonchè degli impegni di spesa, dei contratti, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese dell'unità sanitaria locale, dopo averne verificato la conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti; in caso di accertamento di irregolarità ne dà comunicazione al comitato di gestione, il quale è tenuto a darne immediata informazione all'assemblea generale;

4) la preparazione del rendiconto generale della unità sanitaria locale;

5) la collaborazione, dietro disposizione del comitato di gestione al controllo della spesa della unità sanitaria locale con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dai presidii, uffici e servizi nella attuazione dei programmi della unità sanitaria locale;

6) il riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;

7) la vigilanza sulle gestioni dei contabili della unità sanitaria locale e verifica delle corrispondenti scritture contabili;

8) la sovrintendenza sul servizio di tesoreria;

9) la preparazione degli atti inerenti ad anticipazioni di cassa;

10) gli adempimenti fiscali;

11) l'esercizio di ogni altra attribuzione ad esso conferita con particolari provvedimenti assunti dai competenti organi della unità sanitaria locale.

Art. 35.
*Tesoreria della unità sanitaria locale*

L'unità sanitaria locale provvede all'attività di tesoreria, consistente nella effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento, nonchè nella custodia e conservazione dei suoi fondi, affidandone di norma la gestione all'istituto di credito tesoriere del comune capoluogo della unità sanitaria locale o tesoriere della comunità montana, per la durata del contratto di tesoreria medesimo.

Qualora in un medesimo comune siano costituite più di una unità sanitaria locale di norma il servizio di tesoreria di una di esse è affidato al tesoriere del comune, mentre quello delle altre unità sanitarie locali dello stesso comune può essere affidato ad istituti di credito di diritto pubblico o ad istituti bancari aventi personalità giuridica pubblica, singoli od associati.

L'istituto cui sarà affidata la gestione dovrà:

1) essere dotato di adeguate strutture tecnico-organizzative;

2) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della unità sanitaria locale comunque giacenti in tesoreria;

3) gestire gratuitamente l'attività di tesoreria, nonchè quella di deposito dei titoli e dei valori di proprietà della unità sanitaria locale o depositati da terzi a favore della unità sanitaria medesima;

4) impegnarsi a fornire le informazioni sui movimenti della cassa della unità sanitaria locale richieste dalle leggi statali e regionali nei tempi e secondo le modalità stabilite dalle stesse.

All'affidamento del servizio di tesoreria l'unità sanitaria locale provvede sulla base di condizioni generali di affidamento del servizio stesso approvate dal consiglio regionale, sentita l'ANCI regionale.

Art. 36.

*Forma dei titoli di entrata e di spesa e modalità di pagamento*

Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese l'unità sanitaria locale provvede nelle forme e secondo le modalità previste dagli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 del regolamento 9 dicembre 1978, n. 49 di attuazione della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4 « Istituzione del servizio di tesoreria della regione Emilia-Romagna ».

I mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa, gli elenchi di entrate e di spese ricorrenti dovranno essere firmati dal presidente o dal componente del comitato di gestione delegato dal presidente e vistati per la legittimità dal responsabile del servizio bilancio-programmazione finanziaria dell'unità sanitaria locale.

Gli ordini di riscossione o reversali di versamento, nonchè i mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa, sono emessi d'ufficio dal servizio bilancio-programmazione finanziaria della unità sanitaria locale con il solo visto del titolare di detto servizio o di chi lo sostituisce.

Gli ordinativi di pagamento, gli assegni ed i buoni emessi dai funzionari delegati della unità sanitaria locale saranno firmati dagli stessi e dal responsabile dell'ufficio contabile, se esiste.

*Capo V*

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 37.

*Fasi delle entrate*

Tutte le entrate dell'unità sanitaria locale passano attraverso le seguenti fasi:

*a*) accertamento;

*b*) riscossione;

*c*) versamento.

Tali fasi possono essere simultanee.

Art. 38.

*Accertamento delle entrate*

Il servizio bilancio e progammazione finanziaria della unità sanitaria locale procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dello esercizio finanziario di competenza.

Per le entrate provenienti da assegnazioni della Regione, l'accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.

In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

Art. 39.

*Riscossione delle entrate*

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla unità sanitaria locale, tramite il tesoriere.

La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi di incasso a firma del responsabile del servizio bilancio-programmazione finanziaria o da chi legittimamente lo sostituisce, salvo quanto disposto per gli elenchi di entrata ricorrenti nel precedente art. 36.

Art. 40.

*Versamento delle entrate*

L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della unità sanitaria locale.

Il tesoriere della unità sanitaria locale provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, secondo le disposizioni contenute nelle norme sul servizio di tesoreria.

Art. 41.

*Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità*

Con la deliberazione di approvazione del bilancio, l'assemblea generale dispone la rinuncia ai diritti di credito che la unità sanitaria locale vanta in materia di entrate quando, per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato annualmente nello stesso provvedimento.

L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante atti cumulativi del comitato di gestione, senza onere alcuno per i debitori.

Art. 42.

*Ricognizione dei residui attivi*

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate al termine dell'esercizio.

L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto il comitato di gestione, con atto motivato predisposto dal servizio bilancio e programmazione finanziaria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione delle stesse, nelle seguenti categorie:

*a*) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

*b*) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

*c*) crediti riconosciuti inesigibili.

I crediti di cui alle lettere *a*) e *b*) continuano ad essere riportati nelle scritture; i crediti di cui alla lettera *c*) si eliminano dalle scritture.

*Capo VI*

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 43.

*Fasi delle spese*

Tutte le spese dell'unità sanitaria locale passano attraverso le seguenti fasi:

*a*) impegno;

*b*) liquidazione;

*c*) ordinazione e pagamento.

Tali fasi possono essere simultanee.

Art. 44.

*Impegno delle spese*

Gli organi della unità sanitaria locale secondo le competenze assegnate dall'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso, entro il termine dell'esercizio medesimo.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione pluriennale venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso in cui, per assicurare la indispensabile continuità dei servizi, debbano essere assunte obbligazioni di durata non eccedente i dodici mesi ripartite in due esercizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nell'esercizio medesimo.

Per le spese in conto capitale ripartite in più esercizi finanziari secondo quanto previsto dal piano sanitario regionale, l'impegno può estendersi a più anni fatto salvo il limite di cui al successivo art. 45, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.

Art. 45.

*Assunzione degli impegni delle spese sugli esercizi futuri*

Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale, di cui al quarto comma del precedente art. 44, la facoltà di assumere impegni di spesa a carico di esercizi futuri è limitata comunque alla scadenza del piano sanitario regionale.

Art. 46.

*Organi preposti all'assunzione degli impegni delle spese*

Il comitato di gestione delibera sugli impegni di spesa, salvo la competenza dell'assemblea generale per quanto attiene ai programmi che comportano impegni per più esercizi.

Art. 47.

*Registrazione degli impegni delle spese*

Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio della unità sanitaria locale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi, debbono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al servizio bilancio-programmazione finanziaria, il quale, accertata la completezza e regolarità della documentazione, la esatta imputazione della spesa al bilancio, nonchè la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dello impegno.

Gli atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi, sono trasmessi al servizio bilancio-programmazione finanziaria per la registrazione dell'impegno definitivo.

Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato al servizio bilancio-programmazione finanziaria per le occorrenti annotazioni contabili.

Art. 48.

*Decadenza degli impegni delle spese per mancata esecuzione*

Gli impegni assunti per acquisizione di beni di consumo, oggetto della contabilità di magazzino, e quindi della contabilità dei costi, che non hanno avuto, per qualsivoglia motivo, pratica esecuzione per mancata materiale consegna della merce entro il 31 dicembre, decadono di diritto e si hanno come non assunti.

Tali impegni dovranno essere riproposti sul bilancio dell'esercizio successivo.

Art. 49.

*Liquidazione delle spese*

La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base della documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.

Non può farsi luogo alla liquidazione di un contratto eseguito parzialmente, salvo nel caso in cui esso si riferisca a somministrazioni o forniture ripartite nel tempo. Resta ferma la facoltà del comitato di gestione della unità sanitaria locale di liquidare la parte del contratto eseguita, previa assunzione di motivato atto deliberativo di annullamento del contratto per la parte inevasa.

Prima della liquidazione deve procedersi:

1) alla conferma, da parte del consegnatario, dell'avvenuta registrazione dei beni forniti nei libri d'inventario o dell'avvenuto servizio;

2) al collaudo od alla ricognizione di esatto adempimento rispettivamente dei beni forniti e dei servizi prestati;

3) qualora si tratti di acquisti ricorrenti di materie o derrate per l'ordinario funzionamento dei presidii della unità sanitaria locale, ai fini del collaudo è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione firmata da un funzionario della unità sanitaria locale designato con atto del comitato di gestione.

Il collaudo, ad eccezione, di quanto previsto dal precedente punto 3), deve essere eseguito da personale della unità sanitaria locale munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede ovvero, ove occorre, da terzi appositamente incaricati.

Alla liquidazione delle spese della unità sanitaria locale, previo esito positivo del collaudo se occorrente, provvede con proprio atto:

1) il presidente del comitato di gestione: per gli stipendi ed assegni del personale, pensioni, fitti, censi, canoni ed altre spese d'importo e scadenza fissi ed accertati e per le spese previamente autorizzate con atto deliberativo dell'assemblea generale o del comitato di gestione;

2) il comitato di gestione: per le spese in economia effettuate secondo le modalità previste dai singoli regolamenti interni nonchè per le minute spese di economato.

Nel caso delle aperture di credito a favore di funzionari delegati, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.

Art. 50.

*Richiesta di emissione del titolo di pagamento*

Le richieste di emissione del titolo di pagamento sono trasmesse al servizio bilancio-programmazione finanziaria con la relativa documentazione giustificativa della spesa dai responsabili dei servizi che attestano, per quanto di propria competenza, la regolarità della spesa.

Art. 51.

*Termine di pagamento delle forniture*

Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, la unità sanitaria locale è tenuta ad includere la clausola del pagamento delle forniture a novanta giorni dalla data in cui la fattura è pervenuta, fatto salvo quanto indicato nel successivo quinto comma del presente articolo e nel precedente art. 49.

Si intendono pervenute:

il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;

il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale della unità sanitaria locale nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene.

L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Il pagamento per contanti o contro-assegno è ammesso solo per le minute spese di economato.

Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine od al contratto, gli organi della unità sanitaria locale dovranno tempestivamente far luogo alla contestazione mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dalla data di spedizione della raccomandata i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Art. 52.

*Pagamento delle spese*

Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni e buoni di prelievo, nonchè di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.

I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o da un membro del comitato stesso delegato dal presidente e vistati, per la legittimità, dal responsabile del servizio bilancio - programmazione finanziaria o da chi lo sostituisce.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata dal servizio bilancio-programmazione finanziaria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con la delibera di approvazione del bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza o al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con la effettuazione dei sopradescritti riscontri e verifiche nei modi e nelle forme previste dal regolamento regionale di tesoreria e dalla convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'unità sanitaria locale.

Ogni titolo di spesa emesso dovrà riferirsi ad un solo capitolo.

Art. 53.

*Estinzione dei titoli di pagamento*

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al servizio bilancio-programmazione finanziaria in conformità alle disposizioni del regolamento regionale di tesoreria e della convenzione per l'affidamento del, servizio di tesoreria all'unità sanitaria locale.

I mandati di pagamento individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati dal tesoriere, salvo diversa disposizione della unità sanitaria locale, in assegni postali localizzati con tasse e spese a carico del creditore.

Art. 54.
*Modalità di effettuazione dei pagamenti*

Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 57, 58 e 59 deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente articolo.

Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 57 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti.

E' vietata la emissione di mandati a favore di amministratori della unità sanitaria locale, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 55.
*Modalità di estinzione dei mandati di pagamento*

Il pagamento delle spese per le forniture di beni e servizi liquidate ai sensi del precedente art. 49 è, in via ordinaria, disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, esclusivamente a favore dei creditori diretti.

Le unità sanitarie locali possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

*a)* accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonchè mediante vaglia postale con spese a carico del richiedente; in tale caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale;

*b)* commutazione in vaglia bancario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;

*c)* accreditamento in conto corrente bancario.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del credito, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere o cassiere.

Art. 56.
*Riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento*

Scaduti i termini per il pagamento delle forniture secondo le modalità di cui all'art. 51, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi.

Se il ritardo è compreso tra il 91° ed il 180° giorno dal termine di cui al primo comma, sono dovuti gli interessi legali fino alla data di emissione del mandato.

Qualora tale emissione ritardi oltre il 180° giorno dal termine di cui al primo comma, fino alla data di emissione del mandato a decorrere dal 181° giorno dal termine di cui al primo comma sono dovuti gli interessi di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro a norma del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, secondo quanto è accertato annualmente con decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile.

Alla liquidazione degli interessi di cui sopra si provvede sulla scorta di fattura fatta pervenire alla unità sanitaria locale dal fornitore, con riferimento al medesimo atto con il quale fu impegnata la spesa inerente la fornitura.

Art. 57.
*Funzionari delegati*

In tutti i casi in cui si ritenga necessario garantire una maggior autonomia operativa a strutture organizzative interne dell'unità sanitaria locale, l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, può disporre con provvedimento motivato la liquidazione ed il pagamento delle spese mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.

Possono essere funzionari delegati dell'unità sanitaria locale i membri dell'ufficio di direzione ed i responsabili di singole unità operative o di centri di costo. La firma sui titoli di pagamento, nonchè sugli adempimenti di cui ai successivi articoli 58 e 59, deve essere sempre congiunta tra un membro dell'ufficio di direzione ed il responsabile di singola unità operativa o di centri di costo.

Art. 58.
*Rendiconto da parte dei funzionari delegati*

Il funzionario delegato dovrà rendere all'unità sanitaria locale il conto delle somme erogate — corredato dai documenti giustificativi delle spese — trimestralmente, con scadenza rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto dovrà comunque essere presentato in caso di completo utilizzo della apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà di funzionario delegato.

Il termine di presentazione del rendiconto è fissato in venti giorni dalla scadenza del periodo trimestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.

Il responsabile del servizio bilancio-programmazione finanziaria dell'unità sanitaria locale è tenuto ad eseguire i necessari riscontri contabili e a trasmettere il rendiconto al comitato di gestione che con proprio atto lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il presidente del comitato di gestione restituirà il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il presidente del comitato rimette gli atti al comitato di gestione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 59.
*Modalità e procedure per la gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati*

Le modalità e le procedure formali per la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati della unità sanitaria locale, fermo restando quanto altrimenti disposto dai precedenti articoli 57 e 58, sono le stesse previste per i funzionari delegati della regione Emilia-Romagna dall'apposito regolamento 9 dicembre 1978, n. 50 «Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati», se ed in quanto applicabili in relazione anche alle specifiche esigenze delle singole unità sanitarie locali.

Art. 60.
*Casse economali*

Presso il servizio che svolge le attività tecnico economali e di approvvigionamento, funziona il servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale e da eventuali casse periferiche secondo l'articolazione della unità sanitaria locale.

Il personale preposto alle casse economali provvede alla ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese di economato.

Il rendiconto della cassa economale centrale e, nell'ambito di esso, quelli delle casse economali periferiche, ove esistono, sono sottoposti al comitato di gestione da parte dei suddetti funzionari.

Art. 61.
*Gestione delle casse economali*

Le somme introitate dalle casse economali devono essere entro tre giorni versate per l'intero ammontare al tesoriere.

I pagamenti possono avvenire solo per le minute spese di economato in relazione a somme anticipate al servizio di cui al precedente art. 60 e delle quali il responsabile addetto risponde secondo i principi della responsabilità contabile.

E' vietato il versamento al tesoriere di somme parzialmente o totalmente compensate con minute spese di economato.

Il limite di anticipazione mensile al servizio di cui al precedente art. 60 non può superare l'1% di un dodicesimo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio compresi nella categoria 6ª del titolo I di cui all'art. 23.

Art. 62.

*Regolamento per l'esecuzione dei servizi in economia e per la gestione delle casse economali*

Sulla base di criteri uniformi all'uopo stabiliti con atto della giunta regionale, l'assemblea generale delibera il regolamento per la gestione delle casse economali.

Art. 63.

*Regolarizzazione degli atti sottoposti a registrazione*

Qualora il servizio bilancio-programmazione finanziaria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica, provvede a ritornare gli atti medesimi all'ufficio proponente con invito a regolarizzarli indicando le misure necessarie.

Art. 64.

*Residui passivi*

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 44 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

I residui passivi possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente art. 44 entro il termine dell'esercizio, costituiscono, in ogni caso, economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.

Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale può iscriversi un apposito capitolo di spesa al cui movimento si provvederà esclusivamente con provvedimento del comitato di gestione.

Art. 65.

*Ricognizione dei residui passivi*

Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.

Prima della formazione di tale conto il comitato di gestione, con atto predisposto dal servizio bilancio-programmazione finanziaria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

*a*) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura del medesimo;

*b*) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, e divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 dicembre del relativo esercizio finanziario;

*c*) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'esercizio successivo.

Le somme di cui alle lettere *a*) e *b*) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera *c*) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.

Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera *c*) diventino esecutivi dopo il 31 marzo le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.

*Capo VII*

CONTRATTI

Art. 66.

*Norme generali*

I contratti della unità sanitaria locale per l'acquisizione di beni e servizi dai quali derivi una spesa sono preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

Le gare avranno cadenza annuale, salva l'opportunità di una maggiore durata del contratto per un massimo di tre anni.

Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può, tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui al successivo art. 67.

E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

Art. 67.

*Deliberazione a contrattare*

La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del contratto stesso nonchè la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del comitato di gestione, salvo la riserva disposta in ordine alla competenza dell'assemblea generale di cui all'ottavo comma, art. 15, legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 68.

*Asta pubblica*

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede della unità sanitaria locale.

Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, la base d'asta, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 71.

Art. 69.

*Licitazione privata*

La licitazione privata, preceduta dal preventivo avviso di cui all'art. 7 della legge 7 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

Nella lettera d'invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 71 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara è fatta dal comitato di gestione assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara.

A tal uopo il comitato predispone ed aggiorna appositi elenchi suddivisi per categorie merceologiche.

A riconoscimento della funzione sociale della cooperazione senza fini di lucro, il comitato di gestione della unità sanitaria locale predisporrerà all'interno degli elenchi di cui al comma precedente, specifici settori riservati alle cooperative o consorzi di cooperative senza fini di lucro.

Fermo restando il principio del libero accesso alle gare, può farsi luogo a gare riservate alle cooperative o consorzi di cooperative quando risulti manifestamente opportuna ed economicamente conveniente la riserva stessa.

La determinazione compete al comitato di gestione mediante la deliberazione di cui al precedente art. 67, che dia logica e tecnica esposizione dei motivi che sono a base di detta determinazione.

Art. 70.
*Svolgimento delle gare*

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

Il presidente o un membro all'uopo delegato del comitato di gestione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione, redigendo il relativo verbale.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano presentate almeno due offerte.

L'aggiudicazione rimane valida anche in mancanza della firma del verbale da parte dell'aggiudicatario.

Art. 71.
*Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata*

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi una entrata per l'unità sanitaria locale, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, ferme restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, numero 14, 8 agosto 1977, n. 583 e 3 gennaio 1978, n. 1:

*a*) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformati ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

*ovvero*

*b*) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al punto 2), lettera *a*), la unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il quindici per cento alla media delle offerte pervenute.

Art. 72.
*Appalto-concorso*

E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica o di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori, dei servizi e delle forniture escluse le somministrazioni.

Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, o del servizio corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

L'aggiudicazione, da parte del comitato di gestione, sulla base delle proposte di una apposita commissione costituita con delibera del comitato stesso, ha luogo in base all'esame comparativo di diversi progetti, all'analisi dei prezzi relativi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze della unità sanitaria locale, il comitato di gestione può indire un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 73.
*Trattativa privata*

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto e locazione di immobili;

4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi dovute a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti non consenta l'indugio della pubblica gara;

5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento, per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20% dell'importo del contratto originario;

7) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 30 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi.

La trattativa privata può avere luogo solo quando siano state interpellate almeno cinque ditte comprese negli elenchi di cui al precedente art. 69 e siano pervenute non meno di due offerte nei casi previsti ai punti 1) e 4) e non meno di tre offerte nel caso previsto al punto 7).

Con esclusione del caso previsto al punto 7), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente art. 67.

Art. 74.
*Stipulazione dei contratti*

Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al primo o secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

L'ente provvede a restituire entro 10 giorni dall'aggiudicazione alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.

I contratti sono stipulati dal Presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge; possono inoltre essere stipulate mediante:

1) scrittura privata firmata dall'offerente e dal Presidente del comitato di gestione o suo delegato;

2) obbligazione stesa appiedi sul capitolato;

3) atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

4) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Il competente servizio dell'unità sanitaria locale cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

Art. 75.
*Cauzione e penalità*

A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, salvo le particolari agevolazioni previste per le cooperative o consorzi di cooperative.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.

Si può prescindere inoltre dalla cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta qualora la ditta concorrente, vantando nei confronti dell'unità sanitaria locale un credito liquido ed esigibile per un importo pari o superiore al 5% dell'ammontare presunto della fornitura, ne faccia richiesta.

Si prescinde dalla cauzione definitiva nei casi in cui il contratto non superi l'importo di lire cinquemilioni escluse ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o forniture.

Nel contratto debbono essere previste le penalità per inadempienza o ritardi nell'esecuzione del contratto.

Art. 76.

*Condizioni e clausole contrattuali*

I contratti devono avere termini e durata certi, e per le spese correnti non possono superare la scadenza del piano sanitario regionale vigente alla stipulazione del contratto.

Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

Le ragioni di necessità o di convenienza di cui al comma precedente devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 67.

I contratti debbono contenere la clausola del termine di pagamento ai sensi dell'art. 51 della presente legge.

I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finchè la revoca del mandato conferito alle persone stesse, non sia notificato all'unità sanitaria locale nelle forme di legge.

La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi. Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al tesoriere o all'agente incaricato di eseguire il pagamento.

Art. 77.

*Servizi eseguiti in economia*

Con atto deliberativo del comitato di gestione è approvato il regolamento per i servizi o forniture eseguiti in economia.

Il regolamento, oltre a stabilire i limiti di somma per gruppi omogenei di servizi o forniture dovrà essere conforme al disposto dei successivi articoli 78, 79, 80.

Art. 78.

*Esecuzione dei lavori in economia*

I lavori in economia possono essere esclusivamente eseguiti in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'unità sanitaria locale.

Art. 79.

*Provviste in economia*

Le provviste in economia possono essere eseguite previo interpello di almeno tre ditte comprese nell'elenco di cui al precedente art. 69, per preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'unità sanitaria locale.

Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore ad 1.000.000 di lire e di immediato impiego può prescindersi da quanto previsto al comma precedente.

Art. 80.

*Casi particolari di ricorso al sistema in economia*

Possono essere eseguiti in economia, indipendente dal relativo importo:

*a*) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

*b*) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;

*c*) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

Art. 81.

*Unioni d'acquisto e pre-trattative regionali*

Le unità sanitarie locali possono associarsi fra di loro per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi. Alle procedure di acquisto provvede una commissione composta da rappresentanti di ciascuna unità sanitaria locale, designati dai rispettivi comitati di gestione.

Le norme del presente capo si applicano anche ai contratti d'acquisto in unione.

La giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato a carattere nazionale e sul massimo numero possibile di ditte produttrici o fornitrici di beni, per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria giungendo, sentita la competente commissione consiliare, ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le unità sanitarie locali potranno rivolgersi.

In tale caso il ricorso alla trattativa privata è consentito anche in carenza dei presupposti di cui al precedente art. 73.

*Capo VIII*

PATRIMONIO, CONTABILITÀ DI MAGAZZINO E DEI COSTI

Art. 82.

*Gestione dei beni immobili e mobili destinati all'unità sanitaria locale per il servizio sanitario*

Formano oggetto dello stato descrittivo del patrimonio di cui all'art. 107 della presente legge, assegnato all'unità sanitaria locale per i fini sanitari, i seguenti beni:

1) *Beni immobili*:

*a*) edifici e loro pertinenze;

*b*) impianti ed attrezzature sanitarie e tecnico-economali.

2) *Beni mobili*:

*a*) macchine d'ufficio e mobilio;

*b*) automezzi;

*c*) strumentario;

*d*) attrezzatura tecnico-sanitario;

*e*) attrezzatura economale per fini di ospedalità;

*f*) attrezzature tecniche per manutenzione.

3) *Opere d'arte*.

La gestione dei beni di cui al precedente comma è di competenza del servizio che svolge le funzioni tecnico economali e di approvvigionamento.

Art. 83.

*Contenuto dell'inventario e consegnatari dei beni*

Gli inventari per i beni di cui all'art. 82 debbono contenere:

1) la denominazione, la descrizione, l'uso cui sono destinati ed il luogo ove i singoli beni si trovano;

2) gli eventuali dati catastali;

3) il numero progressivo di carico;

4) l'unità di misura.

I beni immobili e mobili destinati al servizio sanitario ed ubicati nelle unità sanitarie locali, compresi i servizi amministrativi e generali, sono affidati a consegnatari responsabili.

La consegna dei beni immobili e mobili agli agenti responsabili deve risultare da apposito verbale di consegna da essi firmato.

Il regolamento interno dell'unità sanitaria locale deve determinare l'individuazione dei consegnatari responsabili, le loro attribuzioni e garanzie, i registri che debbono tenere ed il modo di rendere conto della loro gestione. Gli oggetti di valore, titoli di credito e simili, debbono essere dati in consegna al tesoriere.

Art. 84.

*Gestione dei beni di consumo*

Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:

1) i materiali sanitari ed i prodotti farmaceutici;

2) i materiali economali;

3) i materiali tecnici.

La giunta regionale determina i magazzini di assegnazione, le procedure relative alle registrazioni ed al contenuto delle schede di magazzino, nonchè i criteri di valutazione.

Art. 85.

*Periodo d'inventario dei beni d'uso e di consumo*

Al 31 dicembre di ciascun anno si procede alla chiusura delle schede dei singoli prodotti contestualmente alla rilevazione fisica delle rimanenze dei magazzini.

La somma delle giacenze risultanti dalle schede deve corrispondere alla ricognizione fisica delle giacenze stesse.

Gli inventari dei beni di cui trattasi debbono essere allegati al rendiconto generale.

Per le necessità relative alla contabilità dei costi, la giunta regionale può determinare, con proprio atto, periodi gestionali inferiori all'anno. In tal caso dovranno essere conservati gli obblighi di cui al precedente secondo comma.

Art. 86.

*Gestione dei magazzini*

Le operazioni di carico e scarico delle merci e dei prodotti debbono aver luogo all'atto della materiale presa in consegna da parte dei consegnatari responsabili.

Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate giornalmente.

Il documento di scarico di magazzino è contemporaneamente il documento di carico del relativo centro di costo, se attivato.

La gestione dei magazzini è affidata ai responsabili dei singoli magazzini o, in mancanza, ai consegnatari dei beni di cui al precedente art. 83, terzo comma. Entrambi rispondono dell'esattezza della rilevazione ad ogni effetto di legge.

Art. 87.

*Ricognizione dello stato d'uso dei beni mobili e delle perdite dei beni d'uso e di consumo*

I consegnatari dei beni assegnati all'unità sanitaria locale dovranno procedere a regolari e periodiche ricognizioni dello stato d'uso dei beni a seguito delle quali potranno proporre di dichiarare fuori uso quei beni che risulteranno inservibili. Analoghe dichiarazioni dovranno redigersi per perdite dovute a sfridi o altre cause, previa individuazione delle eventuali responsabilità.

Tale dichiarazione dovrà risultare da appositi verbali redatti dal consegnatario alla presenza dei responsabili dei servizi, cui dovrà far seguito deliberazione del comitato di gestione.

Art. 88.

*Minusvalenze e plusvalenze*

I magazzini possono rilevare minusvalenze e plusvalenze dovute sia a variazioni dei prezzi sia ad altre cause. In tali casi si procede alla verifica del risultato contabile del magazzino rilevando contemporaneamente la percentuale della minusvalenza o della plusvalenza sul totale.

Le minusvalenze e plusvalenze che potranno verificarsi a fine esercizio o alle scadenze indicate nell'art. 85, 4° comma, comportano, rispettivamente, una diminuzione ed un aumento in percentuale dei singoli costi dei centri attivati pari alla percentuale di incidenza della minusvalenza o plusvalenza verificatasi nelle gestioni dei magazzini.

Art. 89.

*Controllo dell'equilibrio di gestione*

Per i fini previsti dall'art. 11, secondo comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali dovranno procedere, unitamente a quella sui dati fisici, a rilevazione dei costi relativi alle prestazioni erogate secondo le indicazioni della giunta regionale.

La conoscenza dei costi sostenuti nei vari centri erogatori deve permettere ogni utile comparazione fra gli oneri sostenuti ed il valore delle prestazioni rese.

Art. 90.

*Contabilità per centri di costo ed attivazione dei medesimi*

La contabilità per centri di costo è finalizzata a consentire l'esatta cognizione del costo delle prestazioni rese basata su una dettagliata analisi del personale e degli altri fattori d'impiego diretto.

L'attivazione dei conti di costi dovrà consentire:

*a*) la sistematica raccolta dei dati gestionali al fine di tempestivi interventi per la modificazione di situazioni anomale;

*b*) l'elaborazione su base regionale di standards di riferimento.

L'attivazione di centri di costo obbligatori è disposta dalla giunta regionale con proprio atto contenente le norme di rilevazione e le unità sanitarie interessate.

Ai sensi dell'art. 50, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni singoli od associati e le comunità montane possono, secondo valutazioni discrezionali, disporre l'attivazione di ulteriori centri di costi.

La tenuta delle rilevazioni contabili relative alla contabilità per centri di costo è affidata al servizio bilancio-programmazione finanziaria dell'unità sanitaria locale.

Il responsabile del predetto servizio risponde della regolare tenuta delle scritture.

*Capo* IX

CONTROLLI

Art. 91.

*Relazione sui risultati economici e di efficienza*

I servizi ed i presidii a cui siano attribuite responsabilità di gestione devono presentare al comitato di gestione nel mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio, una relazione che consenta di accertare i risultati economici e di efficienza raggiunti nella organizzazione della attività e nella attuazione di progetti e programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti nel piano sanitario regionale.

Un riepilogo delle relazioni è presentato, dal servizio bilancio-programmazione finanziaria, al comitato di gestione che lo trasmette all'assemblea generale per la successiva predisposizione, per quanto di competenza, della relazione di cui all'articolo 105 della presente legge.

Art. 92.

*Controlli connessi al maneggio di denaro e di valori*

Spetta al servizio bilancio-programmazione finanziaria la vigilanza sull'operato degli incaricati del maneggio del denaro e di valori.

L'esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all'anno, attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.

I predetti incaricati sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste agli articoli 58 e 62 della presente legge.

Il servizio bilancio-programmazione finanziaria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.

Art. 93.

*Controlli di gestione*

Il comitato di gestione deve provvedere alle scadenze perentorie del 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio ad inviare alla Regione il rendiconto relativo al trimestre precedente alle scadenze sopracitate, in cui sia dato conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonchè dei crediti e dei debiti di bilancio già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al precedente art. 51 non sono stati effettuati i pagamenti delle forniture.

Ove da tale rendiconto dovesse risultare un disavanzo complessivo, avuto anche riguardo ai crediti e debiti di bilancio, il comitato di gestione è tenuto a trasmettere, negli stessi termini perentori di cui al primo comma, il rendiconto trimestrale anche ai comuni o alle comunità montane competenti.

La rendicontazione di cui sopra è obbligatoria anche in presenza di esercizio o gestione provvisoria del bilancio.

Il comitato di gestione inoltre dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei servizi, dei programmi, nonchè di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuale dalle strutture dell'unità sanitaria locale, con riferimento agli indici ed ai parametri di cui al precedente art. 91.

I risultati di tali verifiche vengono comunicati all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

Art. 94.

*Controlli sulla gestione della tesoreria*

La vigilanza sulla tesoreria è esercitata dal servizio bilancio-programmazione finanziaria della unità sanitaria locale.

Il comitato di gestione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere reso ai sensi dell'art. 100 della presente legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio bilancio-programmazione finanziaria della unità sanitaria locale.

Art. 95.

*Verifiche di cassa*

Ai fini della effettuazione delle verifiche di cassa di cui al primo comma, n. 2) dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni singoli od associati e le comunità montane individuano gli organi competenti alla effettuazione delle verifiche suddette.

In caso di accertato disavanzo la risultanza viene direttamente comunicata ai sindaci o ai presidenti delle comunità montane competenti, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 50 della legge citata.

Copia di tale comunicazione viene inviata al comitato di gestione ed all'assemblea generale della unità sanitaria locale.

## *Capo X*

### Responsabilità degli amministratori e dipendenti dell'unità sanitaria locale e di chi maneggia denaro

Art. 96.

*Responsabilità degli amministratori e dei responsabili dell'ufficio di direzione*

Gli amministratori della unità sanitaria locale ed i responsabili dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale rispondono in proprio ed in solido quando:

*a*) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

*b*) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;

*c*) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione della unità sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della Regione finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

Art. 97.

*Responsabilità del titolare del servizio bilancio-programmazione finanziaria*

Il responsabile del servizio bilancio-programmazione finanziaria della unità sanitaria locale risponde in proprio quando:

1) violi le disposizioni dei precedenti articoli 47 e 52;

2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o atti degli organi della unità sanitaria locale, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

Art. 98.

*Responsabilità dei dipendenti della unità sanitaria locale*

I dipendenti della unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi della unità sanitaria locale con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti della unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.

Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Art. 99.

*Responsabilità dei funzionari delegati*

Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi predetti.

Art. 100.

*Responsabilità del tesoriere*

La responsabilità del tesoriere della unità sanitaria locale è regolata dalle disposizioni contenute nello schema tipo di convenzione approvato dal consiglio regionale di cui al precedente art. 35, ultimo comma.

Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere della unità sanitaria locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto al comitato di gestione. Il predetto conto deve dimostrare:

*a*) nella entrata: i debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;

*b*) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell esercizio;

*c*) la differenza fra entrata ed uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.

Art. 101.

*Responsabilità del maneggio di denaro*

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della unità sanitaria locale, ne risponde a norma del successivo art. 102.

Art. 102.

*Responsabilità per danni*

Gli amministratori e i dipendenti della unità sanitaria locale rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti alla unità sanitaria locale da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti della unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbiano impartito.

Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente art. 98, ultimo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

## *Capo XI*

### Rendiconto generale

Art. 103.

*Rendiconto generale della unità sanitaria locale*

I risultati finali della gestione del bilancio della unità sanitaria locale sono dimostrati nel rendiconto generale della stessa.

Il rendiconto generale è presentato dal comitato di gestione dell'assemblea generale entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato entro il 30 novembre dello stesso anno.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico ed il conto, limitato allo stato descrittivo, del patrimonio assegnato.

Lo schema generale del rendiconto è approvato con atto della giunta regionale.

Al rendiconto è premessa una relazione generale sul significato economico ed amministrativo delle risultanze contabilizzate. Detta relazione fornisce altresì dati e valutazioni sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio con particolare riferimento ai costi ed ai risultati economici e finanziari in relazione agli obiettivi assegnati alle unità sanitarie locali dal piano sanitario regionale.

Della deliberazione della assemblea sul rendiconto generale è data notizia al tesoriere in quanto porti variazioni al carico e discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili.

Art. 104.

*Conto finanziario*

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dello esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

11) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dello esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 105.

*Conto economico*

Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lettera *c*), art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo modalità uniformi da adottare con provvedimento della giunta regionale.

Art. 106.

*Conto del patrimonio*

Il conto del patrimonio deve comprendere:

1) lo stato descrittivo e d'uso alla fine dell'esercizio del patrimonio assegnato all'unità sanitaria locale con indicazione del luogo di ubicazione del sercizio cui i beni sono destinati;

2) la dimostrazione di concordanza fra gli inventari della unità sanitaria locale e quella dei comuni o delle comunità montane per quanto riguarda gli acquisti di beni mobili ed immobili destinati alla attività sanitaria, effettuati da parte della unità sanitaria locale nel corso dell'esercizio;

3) il raffronto rispetto allo stato descrittivo risultante alla fine dell'esercizio precedente.

Per i beni strumentali ad utilizzazione pluriennale debbono, in particolare, essere previste le seguenti indicazioni;

*a*) esatta indicazione se trattasi di beni o attrezzature tecnico-sanitarie ovvero tecnico-economali;

*b*) *il servizio al quale sono assegnati;*

*c*) il periodo presunto di utilizzo.

Art. 107.

*Invio del conto consuntivo agli enti territoriali*

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6) e 7) del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, relativamente ai conti consuntivi, si applicano le norme di cui all'art. 32 della presente legge, intendendosi sostituito al termine bilancio di previsione il termine conto consuntivo ed alle risultanze complessive della previsione le risultanze complessive del conto consuntivo.

Detto conto consuntivo, costituendo allegato di quello dell'ente territoriale cui si riferisce, soggiace alle stesse procedure di revisione in atto per i comuni.

*Capo XII*

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 108.

*Predisposizione del bilancio per l'esercizio* 1980

Per l'esercizio 1980, entro venti giorni dall'avvenuto insediamento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, quest'ultimo propone all'assemblea generale il bilancio di previsione di cui all'art. 12 precedente, limitatamente alle spese ed alle entrate relative per il funzionamento degli organi istituzionali comprese le eventuali necessarie spese generali.

L'assemblea generale approva il bilancio di cui al comma precedente entro venti giorni dalla sua presentazione.

Il comitato di gestione, con i poteri dell'assemblea generale, provvede entro venti giorni dal trasferimento di ciascuna funzione ai comuni, ai sensi della legge regionale « Norme sull'associazione dei comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali », alle variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio 1980, sulla base degli stanziamenti assegnati per la spesa corrente all'unità sanitaria locale contestualmente al trasferimento delle predette funzioni.

Per le variazioni conseguenti alle assegnazioni di entrate per il trasferimento di spese in conto capitale secondo quanto disposto dal piano sanitario regionale, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede l'assemblea generale su proposta del comitato di gestione.

Gli adempimenti di cui al precedente art. 32 si intendono assolti per l'esercizio 1980 mediante l'invio del bilancio inizialmente approvato dall'assemblea generale, nonchè delle delibere di variazione prese dal comitato di gestione, ai sensi del precedente terzo comma.

Art. 109.

*Situazioni attive e passive anteriori al 1° gennaio 1980*

Per la determinazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1979 provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite ai comuni competenti per territorio a far tempo dal 1° gennaio 1980, si applicano ai diversi soggetti già erogatori di assistenza le rispettive leggi contabili.

Per l'introito ed il pagamento dei predetti residui si applicano:

1) le disposizioni di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli enti ivi indicati;

2) per i rimanenti enti di cui sopra, i residui così determinati costituiranno una gestione autonoma da trasferire ai comuni competenti per territorio.

Le disponibilità finanziarie complessive delle gestioni di cui al precedente punto 2), potranno essere utilizzate esclusivamente per la liquidazione ed il pagamento, compresi eventuali disavanzi, dei residui passivi delle gestioni trasferite, indipendentemente dalla gestione di provenienza.

Alle unità sanitarie locali non fanno carico le situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo.

Art. 110.

*Rinvio alle norme di contabilità generale*

Per quant'altro attiene la materia della contabilità dell'unità sanitaria locale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Art. 111.

*Autorizzazione del finanziamento della gestione dei servizi sociali*

L'assemblea generale è competente per la determinazione delle quote di partecipazione di comuni singoli o associati e delle comunità montane nonchè di quelle che potranno essere determinate dalle convenzioni con le province per il finanziamento della gestione associata dei servizi sociali.

Art. 112.

*Gestione dei servizi sociali*

In relazione alle diverse fonti di finanziamento i bilanci ed i conti consuntivi della gestione sanitaria e della gestione sociale dell'unità sanitaria locale sono separati.

Si applicano al bilancio della gestione sociale tutte le norme di cui alla presente legge.

Art. 113.

*Norma transitoria*

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili con i contenuti dell'emanando decreto interministeriale di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 marzo 1980

TURCI

**(4080)**

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1980, n. **4.**

**Norma integrativa della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, concernente « Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 10 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di garantire la regolare continuità di funzionamento del comitato per l'organizzazione ed il personale e del relativo comitato provvisorio previsti dagli articoli 13 e 124 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, volta per volta, può, sotto la propria responsabilità, delegare a presiedere le sedute dei comitati suddetti rispettivamente il coordinatore generale e il direttore dei servizi dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

La presente disposizione sostituisce, limitatamente ai predetti comitati, il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 febbraio 1980

GHINAMI

**(4540)**

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1980, n. **5.**

**Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti regionali per l'anno finanziario 1980.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 21 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine della legge regionale 15 gennaio 1980, n. 1, per l'esercizio, in via provvisoria, del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti regionali è prorogato al 31 marzo 1980.

Conseguentemente, l'assunzione degli impegni è consentita per tre dodicesimi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 20 marzo 1980

GHINAMI

**(4541)**

# REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1980, n. **18.**

**Intervento regionale per il rinnovo e l'adeguamento del parco autobus e filobus.**

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *febbraio* 1980).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Finalità*

1. Al fine di agevolare il rinnovo e l'adeguamento del materiale rotabile per l'esercizio dei servizi automobilistici e ferroviari pubblici di linea di interesse regionale o locale, la Regione concede contributi finanziari ad enti pubblici e ad aziende private per consentire la stipulazione di contratti di locazione finanziaria di veicoli autofiloviari urbani, suburbani ed interurbani di prima immatricolazione che rispondono alle norme di unificazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.
*Provvidenze per la locazione finanziaria*

1. I contributi previsti dall'art. 1 della presente legge sono assegnati con il piano di riparto di cui al successivo art. 6 e consistono in:

*a*) un contributo «una tantum» pari al 23% del prezzo di acquisto di ciascun veicolo completo, al netto di I.V.A., convenuto tra la Regione e le società costruttrici;

*b*) un contributo in sette annualità per il pagamento dei canoni della locazione finanziaria, pari nel complesso al 40% del prezzo di acquisto di ciascun veicolo, al netto di I.V.A., convenuto tra la Regione e le società costruttrici.

2. Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente comma è elevato al 30% del prezzo d'acquisto, al netto di I.V.A., convenuto tra la Regione e le società costruttrici, per la locazione finanziaria di autobus suburbani ed interurbani omologati complessivamente per almeno 80 posti, autotreni ed autobus snodati, filobus e filobus snodati, nonchè per autobus e filobus dotati di dispositivi per agevolare il superamento delle barriere architettoniche da parte degli handicappati non deambulanti.

3. I contributi di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma sono erogati all'atto della stipulazione dei singoli contratti di locazione finanziaria; i contributi di cui al punto *b*) del primo comma sono erogati alle scadenze stabilite dai contratti medesimi.

4. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo la Regione si avvale della Finlombarda S.p.a. secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui a successivo art. 3

5. La giunta regionale è autorizzata a concedere la fidejussione regionale per le obbligazioni derivanti ai locatari dai contratti di locazione finanziaria di cui alla presente legge.

Art. 3.
*Coordinamento delle procedure di locazione finanziaria*

1. La giunta regionale, mediante apposita convenzione da approvarsi d'intesa con la competente commissione consiliare, è autorizzata a dare incarico alla Finlombarda S.p.a. di promuovere ed organizzare in forma unitaria gli adempimenti necessari per la locazione finanziaria prevista dalla presente legge.

2. In tale convenzione dovranno essere definite:

*a*) la o le eventuali società che possono effettuare la locazione finanziaria;

*b*) le tipologie, i prezzi e le modalità di fornitura dei veicoli per i quali sono concessi i contributi della presente legge;

*c*) i canoni, le scadenze, le condizioni e le clausole dei contratti di locazione finanziaria, nonchè i termini per il trasferimento alla Finlombarda S.p.a. dei fondi destinati alla erogazione dei contributi di cui al precedente art. 2;

*d*) le modalità, i termini e i limiti di operatività della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente art. 2, ultimo comma.

Art. 4.
*Norme generali della locazione finanziaria*

1. Il contratto di locazione finanziaria di cui alla presente legge dovrà prevedere le seguenti condizioni:

*a*) il diritto da parte degli enti o imprese subentranti, nel caso di revoca, di decadenza, di risoluzione o mancato rinnovo delle concessioni, di rilevare, in quote proporzionali al servizio oggetto del provvedimento, il materiale mobile in locazione finanziaria; tale diritto si eserciterà secondo le modalità di cui al penultimo comma del presente articolo;

*b*) il diritto di subingresso nel contratto di locazione finanziaria e nella facoltà di riscatto dell'autobus da parte della Regione, direttamente o a mezzo di enti od imprese da essa indicati, rispettivamente in caso di inadempienza del locatario per almeno due rate del canone di locazione, di ripetute violazioni accertate delle norme contrattuali della locazione finanziaria prevista dalla presente legge, di mancato esercizio della facoltà di riscatto da parte del locatario al termine del periodo di locazione;

*c*) nel caso di subingresso da parte della Regione o degli enti o imprese da essa indicate, l'estinzione delle obbligazioni del precedente locatario e degli eventuali diritti del locatario stesso per le rate di canone già corrisposte;

*d*) il diritto della Regione a rivalersi delle somme erogate alle imprese locatrici a seguito delle fidejussioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, anche mediante compensazione con quanto dovuto ai locatari per contributi o sovvenzioni disposti da leggi regionali;

*e*) l'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dei locatari non prima che sia trascorso il periodo base di locazione stabilito in sette anni, e qualora non si siano verificate le condizioni di cui alla precedente lettera *a*);

*f*) la prescrizione di utilizzare veicoli solo sulle linee ordinarie in concessione indicate nella relativa carta di circolazione;

*g*) la prescrizione di effettuare la manutenzione del veicolo, in particolare degli organi meccanici soggetti a maggior usura, in conformità ai programmi e alle istruzioni fornite dalle ditte costruttrici e sulla base di apposite verifiche e di registrare e sottoscrivere i relativi interventi in apposita scheda da custodire insieme alla carta di circolazione del veicolo;

*h*) la prescrizione di non modificare le caratteristiche del veicolo in contrasto con le disposizioni di legge che stabiliscono la unificazione e determinano le caratteristiche costruttive dei veicoli stessi e, in particolare, di non alterare il simbolo della regione Lombardia apposto sulle fiancate del veicolo.

2. La Regione può, al termine della locazione finanziaria, mediante ricorso al conservatore del pubblico registro automobilistico, iscrivere i contributi concessi in base alla presente legge sulla carta di circolazione e sul foglio complementare.

3. Nel caso in cui il locatario abbia esercitato l'opzione di cui alla lettera *e*) del precedente primo comma l'eventuale alienazione dei veicoli è soggetta ad autorizzazione della Regione.

4. In tutti i casi di cessione a terzi, entro due anni dalla data di riscatto di un'autobus o di un filobus finanziati con la presente legge e già riscattati, il locatario dovrà restituire alla Regione i contributi ottenuti in base alla presente legge.

5. Nel caso in cui la Regione o i comuni e le province o loro consorzi intendessero avvalersi della facoltà di cui al primo comma, lettera *a*), durante il corso della locazione finanziaria, ai fini dell'indennizzo degli autobus acquisiti con le agevolazioni di cui alla presente legge, sarà riconosciuto a favore del precedente locatario il 60% del valore di mercato dell'usato da determinarsi in base a perizia al netto del valore attuale del canone di locazione e del valore residuo non ancora corrisposti.

6. Le convenzioni e le fidejussioni di cui alla presente legge sono sottoscritte dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.

Art. 5.
*Domande di contributi*

1. La domanda per l'ammissione ai contributi di cui al precedente art. 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla giunta regionale, servizio trasporti e viabilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e deve contenere: l'indicazione del numero e dei tipi di veicoli per i quali si intende procedere a locazione finanziaria, l'elenco dei veicoli da sostituire, le linee sulle quali i nuovi veicoli verranno immessi, nonché le caratteristiche di esercizio delle linee stesse.

2. La domanda deve essere corredata dal programma di rinnovo ed adeguamento del parco veicoli aziendale e dagli altri elementi integrativi di giudizio in ordine al servizio ed alla gestione che il servizio trasporti e viabilità riterrà di richiedere.

3. Le aziende speciali di cui al testo unico 23 ottobre 1925, n. 2578, per ottenere l'erogazione dei contributi loro assegnati devono presentare la deliberazione con la quale l'ente locale che ha la titolarità dell'azienda ha approvato il programma di rinnovo ed adeguamento di cui al comma precedente.

Art. 6.

*Criteri, piano di assegnazione ed erogazione dei contributi*

1. Entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, stabilisce con deliberazione i criteri di priorità per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.

2. La giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, approva, sentito la competente commissione consiliare, il piano di assegnazione dei veicoli agli enti o imprese locatarie e la determinazione dei contributi di cui al precedente art. 2.

3. L'approvazione del piano di assegnazione dei veicoli in locazione finanziaria tiene luogo del formale atto di concessione dei contributi relativi.

4. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla convenzione di cui al precedente art. 3.

5. Entro trenta giorni dall'apposito invito, l'ente o l'impresa beneficiaria dei contributi assegnati è tenuta, pena la decadenza dal diritto ai contributi stessi, alla stipulazione del contratto di locazione finanziaria di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

*Sanzioni*

1. In relazione all'utilizzo del materiale rotabile immatricolato, assistito dai contributi di cui alla presente legge, nonché di quello che sarà acquisito in attuazione delle leggi regionali 26 gennaio 1978, n. 21 e 25 agosto 1979, n. 43, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

*a)* obbligo di apposizione del simbolo della regione Lombardia sulle fiancate dei veicoli con le modalità indicate dalla giunta regionale;

*b)* divieto di alterazione del simbolo di cui alla precedente lettera *a)*;

*c)* obbligo di registrazione e sottoscrizione sull'apposita scheda, il cui modello è approvato dalla giunta regionale, da custodire insieme alla carta di circolazione del veicolo, degli interventi di manutenzione in conformità ai programmi ed alle istruzioni previste dalle ditte costruttrici;

*d)* divieto di modificazione delle caratteristiche del veicolo in contrasto con le disposizioni di legge, di cui alla normativa ordinaria in materia per i veicoli urbani, suburbani ed interurbani di linea, che ne stabiliscono la unificazione e ne determinano le caratteristiche costruttive;

*e)* obbligo di impiego dei veicoli solo sulle autolinee di concessione indicate nella relativa carta di circolazione.

2. Il gestore del servizio pubblico di autotrasporto di persone che violi le disposizioni di cui al precedente comma, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28.

Art. 8.

*Norme finanziarie*

1. Per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2 è autorizzata per il 1980 la spesa di lire 10.148.000.000 cui si fa fronte:

per L. 5.348.000.000 con altrettante quote complessive assegnate alla regione Lombardia con decreto ministeriale 5 giugno 1979 in esecuzione dell'assegnazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, per l'anno finanziario 1979 sulle somme stanziate dallo Stato ai sensi della legge 31 marzo 1977, n. 91 e iscritta nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, capitolo 2.4.2.2.4.647 «Contributi in capitale per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone»;

per L. 4.800.000.000 con impiego di altrettante quote del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

2. Per la concessione dei contributi in sette annualità di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2, è autorizzato per il 1980 il limite di impegno di L. 2.000.000.000; al relativo onere per il 1980 si fa fronte mediante l'impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.669 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

3. L'onere relativo al limite di impegno di cui al precedente secondo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II «Spese per il programma di sviluppo» progetto 4.2.2.4 «Acquisto di materiale rotabile» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

4. In conseguenza delle determinazioni di cui ai precedenti commi, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte II, sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 2.4.2.2.4.987. — Contributi in capitale in favore di imprese esercenti il trasporto pubblico di persone, per l'acquisto di nuovi autobus mediante locazione finanziaria con dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.148.000.000;

Cap. 2.4.2.2.4.988. — Contributi in annualità in favore di imprese esercenti il trasporto pubblico di persone, per l'acquisto di nuovi autobus mediante locazione finanziaria anni 1980-86» limite di impegno anno 1980, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.

Art. 9.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 febbraio 1980

GUZZETTI

*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *dicembre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*11 *febbraio* 1980 *prot.* 21502/1624.

**(4856)**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801510)